

OGGETTO: APPROVAZIONE DEI VERBALI DAL N. 40 AL N. 49 ADOTTATI NELLA SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 23 DICEMBRE 2025.

La Sindaca introduce il punto all'ordine del giorno.

Gli interventi dei consiglieri sono trascritti nel documento che si allega sotto la lettera "...".

Dopodiché,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che in data 23 dicembre 2025 il Consiglio Comunale ha proceduto all'adozione delle deliberazioni n. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 e 49;

Richiamato l'art. 60, comma 12, del Regolamento del Consiglio comunale a mente del quale i verbali delle sedute sono approvati con apposita deliberazione nella prima seduta utile successiva;

Viste le deliberazioni dalla n. 40 alla n. 49 del 23/12/2025;

Stante la necessità di procedere all'approvazione dei suddetti verbali, allegati alla lettera "A";

Atteso che il presente atto non comporta riflessi né diretti né indiretti sulla situazione economico-finanziaria né sul patrimonio dell'Ente e che, pertanto, non è stato acquisito il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa reso dal Responsabile del Settore Affari Generali ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147bis del d.lgs. 267/2000;

Uditi gli interventi dei consiglieri che hanno chiesto la parola interamente trascritti nel documento che si allega sotto la lettera "...";

Con voti unanimi favorevoli resi ai sensi di legge per alzata di mano, essendo n. i consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Di recepire le premesse di cui sopra quale parte integrante e sostanziale della presente proposta deliberativa;

Di approvare a tutti gli effetti i verbali delle deliberazioni dalla n. 40 al n. 49 adottate nella seduta di consiglio del 23 dicembre 2025.

Delibera di Consiglio comunale n. del



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026 / 17**

Ufficio Proponente: **Ufficio Segreteria, Contratti e Centro Acquisti**

Oggetto: **APPROVAZIONE DEI VERBALI DAL N. 40 AL N. 49 ADOTTATI NELLA SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 23 DICEMBRE 2025.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Segreteria, Contratti e Centro Acquisti)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **21/04/2026**

Il Responsabile di Settore

COMUNE DI PONTERANICA

Provincia di Bergamo

Codice Ente 10173
Deliberazione n. 40 del 23/12/2025

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEI VERBALI DAL N. 36 AL N. 39 ADOTTATI NELLA SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 28 NOVEMBRE 2025.

L'anno 2025 addì 23 del mese di Dicembre alle ore 20.30 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità' prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio comunale. All'appello risultano:

NOMINATIVO	PRESENTE
Pini Susanna	SI
Nevola Alberto	SI
Bonora Giulia	SI
Rota Nodari Cristian	SI
Parietti Roberta	SI
Cremaschi Cesare	SI
Marchesi Stefania	SI
Prometti Luca	SI
Pellegrinelli Jacopo	SI
Tironi Luca Ermanno	SI
Aldegani Cristiano Simone	SI
Cortinovis Ernando	NO
Mastrorocco Francesco	SI

Totale presenti	12
Totale assenti	1

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Omboni Alessandra il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Pini Susanna nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEI VERBALI DAL N. 36 AL N. 39 ADOTTATI NELLA SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 28 NOVEMBRE 2025.

La Sindaca introduce il punto all'ordine del giorno.

Gli interventi dei consiglieri sono trascritti nel documento che si allega sotto la lettera "B".

Dopodiché,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che in data 28 novembre 2025 il Consiglio Comunale ha proceduto all'adozione delle deliberazioni n. 36, 37, 38 e 39;

Richiamato l'art. 60, comma 12, del Regolamento del Consiglio comunale a mente del quale i verbali delle sedute sono approvati con apposita deliberazione nella prima seduta utile successiva;

Viste le deliberazioni dalla n. 36 alla n. 39 del 28/11/2025;

Stante la necessità di procedere all'approvazione dei suddetti verbali, allegati alla lettera "A";

Atteso che il presente atto non comporta riflessi né diretti né indiretti sulla situazione economico-finanziaria né sul patrimonio dell'Ente e che, pertanto, non è stato acquisito il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa reso dal Responsabile del Settore Affari Generali ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147bis del d.lgs. 267/2000;

Uditi gli interventi dei consiglieri che hanno chiesto la parola interamente trascritti nel documento che si allega sotto la lettera "B";

Con voti unanimi favorevoli resi ai sensi di legge per alzata di mano, essendo n. 12 i consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Di recepire le premesse di cui sopra quale parte integrante e sostanziale della presente proposta deliberativa;

Di approvare a tutti gli effetti i verbali delle deliberazioni dalla n. 36 al n. 39 adottate nella seduta di consiglio del 28 novembre 2025.

Delibera di Consiglio comunale n. del

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000

Delibera di Consiglio comunale n. del



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 54**

Ufficio Proponente: **Ufficio Segreteria, Contratti e Centro Acquisti**

Oggetto: **APPROVAZIONE DEI VERBALI DAL N. 36 AL N. 39 ADOTTATI NELLA SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 28 NOVEMBRE 2025.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Segreteria, Contratti e Centro Acquisti)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 16/12/2025

Il Responsabile di Settore
Luana Convertino

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL SINDACO
(PINI SUSANNA)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(OMBONI ALESSANDRA)

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED INVIO AI CAPIGRUPPO

- Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art 124, comma 1, del T.U. approvato con D.LGS n.267 del 18/08/2000, è stata affissa in copia all'Albo Pretorio on-line il giorno 15/04/2026 ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

IL Segretario Comunale
(Omboni Alessandra)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suesesa deliberazione viene pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio on-line del Comune e diventerà **ESECUTIVA** ai sensi dell'art. 134 terzo comma, del Dgs. 18 agosto 2000 n. 267 allo scadere del decimo giorno di pubblicazione, salvo dichiarazione di immediata eseguibilità

Addì, 15/04/2026

IL Segretario Comunale
(Omboni Alessandra)

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Ponteranica. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Alessandra Omboni in data 15/04/2026
Susanna Pini in data 15/04/2026

COMUNE DI PONTERANICA

Provincia di Bergamo

Codice Ente 10173
Deliberazione n. 41 del 23/12/2025

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2026/2028

L'anno 2025 addì 23 del mese di Dicembre alle ore 20.30 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità' prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio comunale. All'appello risultano:

NOMINATIVO	PRESENTE
Pini Susanna	SI
Nevola Alberto	SI
Bonora Giulia	SI
Rota Nodari Cristian	SI
Parietti Roberta	SI
Cremaschi Cesare	SI
Marchesi Stefania	SI
Prometti Luca	SI
Pellegrinelli Jacopo	SI
Tironi Luca Ermanno	SI
Aldegani Cristiano Simone	SI
Cortinovis Ernando	NO
Mastrorocco Francesco	SI

Totale presenti	12
Totale assenti	1

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Omboni Alessandra il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Pini Susanna nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2026/2028

La Sindaca introduce il punto all'ordine del giorno. Passa quindi la parola all'assessore al Bilancio Nevola Alberto che illustra l'argomento.

Dopodiché,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- l'art. 37 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i., ove è previsto che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma triennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori, pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali;
- l'art. 6 dell'allegato I.5 del Dlgs 36/2023 che stabilisce "Contenuti, ordine di priorità del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi"

Richiamate:

- la deliberazione di Giunta comunale n.137 del 01/12/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato adottato il programma triennale degli acquisti di beni e servizi per le annualità 2026/2028;
- la deliberazione di Consiglio Comunale con la quale in data odierna è approvata la "Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) – Periodo 2026/2028;
- la deliberazione di Consiglio Comunale con la quale in data odierna è approvato il bilancio di previsione finanziario 2026/2028;

Valutati i possibili acquisti di beni e servizi sulle annualità 2026/2028, in coerenza e nel rispetto dei documenti programmatori e delle disponibilità di bilancio, d'importo unitario stimato pari o superiore a 140.000,00 euro;

Dato atto che il programma in variazione è costituito dalle seguenti schede:

- Scheda g: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
- Scheda h: elenco degli acquisti del programma;
- Scheda i: elenco degli interventi presenti nella prima annualità del precedente programma biennale e non riproposti e non avviati;

Richiamate le schede redatte ai sensi del D.M. 14/2018, contenenti l'elenco degli acquisti di beni e servizi per il triennio 2026/2028, allegate alla presente deliberazione quale parte integrate e sostanziale sotto la lettera "A";

Valutata la compatibilità dell'allegato programma con gli obiettivi dell'Amministrazione;

Dato atto che

Delibera di Consiglio comunale n. «DELIBERA_NUM» del «DATA_SEDUTA»

- l’approvazione del programma triennale degli acquisti di beni e servizi e dei relativi aggiornamenti è di competenza del Consiglio comunale, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. b) del D.lgs. 267/2000;
- il programma triennale degli acquisti di beni e servizi e dei relativi aggiornamenti è contenuto nel Documento unico di programmazione – sezione operativa – ai sensi del principio contabile, allegato 4/1 al D.lgs. 118/2011;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile reso dal responsabile del Settore finanziario ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis del D.lgs. 267/2000;

Dato atto che in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche e gli atti endoprocedimentali relativi al presente atto non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale;

Visti

- lo Statuto comunale;
- il Regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi;
- il D.lgs. 36/2023 in ordine alle modalità di redazione del programma triennale degli acquisti di beni e servizi;

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 2 (Aldegani e Tironi), astenuti n. 1 (Mastrorocco) resi in forma palesi ai sensi di legge essendo n. 12 i consiglieri presenti e n. 11 i votanti,

DELIBERA

1. di approvare l’elenco degli acquisti di beni e servizi per il triennio 2026/2028, come risulta dagli schemi allegati alla presente deliberazione quale parte integrate e sostanziale sotto la lettera “A”;
2. di prendere atto che la previsione programmatica degli acquisti di beni e servizi per il triennio 2026/2028, prende in considerazione attività unitarie di spesa pari o superiori a 140.000,00 euro;
3. di pubblicare i suddetti schemi di programmazione triennale degli acquisti di beni e servizi, secondo le modalità disposte dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018;
4. di dare atto che la presente deliberazione è parte integrante della Nota di aggiornamento del documento unico di programmazione – sezione operativa – ai sensi del principio contabile, allegato 4/1 al D.lgs. 118/2011;

Dopodiché,

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 2 (Aldegani e Tironi), astenuti n. 1 (Mastrorocco) resi in forma palesi ai sensi di legge essendo n. 12 i consiglieri presenti e n. 11 i votanti,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

Delibera di Consiglio comunale n. «DELIBERA_NUM» del «DATA_SEDUTA»



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 43**

Ufficio Proponente: **Ufficio Ragioneria, Programmazione e Bilancio, Economato**

Oggetto: **APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2026/2028**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Ragioneria, Programmazione e Bilancio, Economato)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 16/12/2025

Il Responsabile di Settore
Donatella Morgante

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 16/12/2025

Responsabile del Servizio Finanziario
Donatella Morgante

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL SINDACO
(PINI SUSANNA)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(OMBONI ALESSANDRA)

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED INVIO AI CAPIGRUPPO

- Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art 124, comma 1, del T.U. approvato con D.LGS n.267 del 18/08/2000, è stata affissa in copia all'Albo Pretorio on-line il giorno 15/04/2026 ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

IL Segretario Comunale
(Omboni Alessandra)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suesesa deliberazione viene pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio on-line del Comune e diventerà **ESECUTIVA** ai sensi dell'art. 134 terzo comma, del Dgs. 18 agosto 2000 n. 267 allo scadere del decimo giorno di pubblicazione, salvo dichiarazione di immediata eseguibilità

Addì, 15/04/2026

IL Segretario Comunale
(Omboni Alessandra)

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Ponteranica. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Alessandra Omboni in data 15/04/2026
Susanna Pini in data 15/04/2026

COMUNE DI PONTERANICA

Provincia di Bergamo

Codice Ente 10173
Deliberazione n. 42 del 23/12/2025

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2026.

L'anno 2025 addì 23 del mese di Dicembre alle ore 20.30 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità' prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio comunale. All'appello risultano:

NOMINATIVO	PRESENTE	
Pini Susanna	SI	
Nevola Alberto	SI	
Bonora Giulia	SI	
Rota Nodari Cristian	SI	
Parietti Roberta	SI	
Cremaschi Cesare	SI	
Marchesi Stefania	SI	
Prometti Luca	SI	
Pellegrinelli Jacopo	SI	
Tironi Luca Ermanno	SI	
Aldegani Cristiano Simone	SI	
Cortinovis Ernando	NO	
Mastrorocco Francesco	SI	
		Totale presenti 12
		Totale assenti 1

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Omboni Alessandra il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Pini Susanna nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2026.

La Sindaca introduce il punto all'ordine del giorno. Passa, quindi, la parola all'Assessore al Bilancio, Nevola Alberto che illustra l'argomento.

Gli interventi dei consiglieri sono trascritti nel documento che si allega sotto la lettera "B".

Dopodiché,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti i commi dal 739 al 783 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, contenenti la disciplina inerente all'imposta municipale propria (IMU);

Richiamati:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

- l'art. 172, comma 1 lettera c), del sopra citato decreto, secondo cui al bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;

- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

- il comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006, secondo cui "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";

Visto il comma 767 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevede che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno e che, ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale ed infine che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

Delibera di Consiglio comunale n. «DELIBERA_NUM» del «DATA_SEDUTA»

Richiamata la deroga prevista dall'art. 1, comma 837, lett. b), L. n. 197/2022 che prevede "al comma 767, concernente la pubblicazione e l'efficacia delle aliquote e dei regolamenti comunali per l'applicazione dell'IMU, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755 »";

Visti inoltre i commi 756 e 757 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che stabiliscono che gli enti, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, possono diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del MEF e che la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di legge;

Richiamati inoltre:

- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 7 luglio 2023, che ha definito la manovrabilità delle aliquote in materia di imposta municipale propria (IMU) per le fattispecie individuate dal Legislatore;
- l'art. 6 ter, comma 1 del Decreto Legge n. 132/2023 che ha posticipato l'entrata in vigore del prospetto all'anno 2025;
- il Decreto del Viceministro dell'Economia e delle Finanze del 6 settembre 2024 con il quale è stato sostituito l'allegato A del citato DM 7 Luglio 2023;
- il Decreto del Viceministro dell'Economia e delle Finanze del 6 novembre 2025 con il quale è stato riapprovato un nuovo allegato A, che sostituisce il precedente, introducendo alcune modifiche che consentono all'Ente di applicare ulteriori differenziazioni all'interno delle tipologie già previste, offrendo maggiore flessibilità nella definizione delle aliquote Imu.

Evidenziato che i commi 744 e 753 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 prevedono il mantenimento della riserva a favore dello Stato del gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;

Visto il comma 48 dell'art. 1 della Legge n. 178/2020, secondo cui "A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.";

Visto il vigente Regolamento comunale per l'applicazione della nuova IMU;

Considerato che, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente, il Prospetto delle aliquote costituisce parte integrante e sostanziale della presente e che fintanto non si provveda alla prima approvazione del prospetto e alla successiva pubblicazione nei termini di legge devono essere applicate le aliquote di base di cui ai commi da 748 a 755 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019;

Delibera di Consiglio comunale n. «DELIBERA_NUM» del «DATA_SEDUTA»

Ritenuto, pertanto, di voler deliberare le aliquote e le detrazioni per l'anno 2026 come meglio evidenziato nella tabella seguente e come riportato nel Prospetto delle aliquote qui allegato, elaborato utilizzando l'applicazione informatica disponibile sul "Portale del federalismo fiscale":

Fattispecie Principali	
Tipologia	Aliquote 2026
Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,6%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	1,06%
Terreni agricoli	Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
Aree fabbricabili	1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1,06%

Visto l'art. 6, c. 1, del D.Lgs. n. 504/1992, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale per l'approvazione del presente atto;

Uditi gli interventi dei consiglieri comunali che hanno chiesto la parola interamente trascritti nell'allegato "B";

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisiti i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile del responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art 49 del D.Lgs. 267/2000, qui allegato;

Dato atto che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi dell'art. 6 e seguenti del vigente Regolamento comunale sui controlli interni e dell'articolo 147-bis del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile;

Con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 3 (Mastrorocco Francesco, Aldegani Simone Cristiano e Tironi Luca Ermanno), contrari n. 0, resi in forma palese nei modi di legge, essendo n. 12 i consiglieri presenti e n. 9 i votanti;

DELIBERA

1) di stabilire, per le motivazioni in premessa, le aliquote relative all'Imposta Municipale Propria, per l'anno 2026, come indicate nella seguente tabella e come riportato nel Prospetto delle aliquote

Delibera di Consiglio comunale n. «DELIBERA_NUM» del «DATA_SEDUTA»

qui allegato, elaborato utilizzando l'applicazione informatica disponibile sul "Portale del federalismo fiscale", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente:

Fattispecie Principali	
Tipologia	Aliquote 2026
Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,6%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	1,06%
Terreni agricoli	Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
Aree fabbricabili	1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1,06%

2) di stabilire che dall'anno 2026 la detrazione relativa all'Imposta Municipale Propria, per l'unità immobiliare appartenente alle categorie catastali A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, è pari ad € 200,00 fino a concorrenza del suo ammontare, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

3) di trasmettere la presente deliberazione esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, ai fini dell'acquisizione dell'efficacia della deliberazione secondo le vigenti disposizioni di legge;

4) di trasmettere il Prospetto aliquote secondo le disposizioni previste dal DM 7 luglio 2023, per mezzo dell'applicativo predisposto dal MEF, entro il 14 ottobre dell'anno di riferimento del tributo;

Con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 3 (Mastrorocco Francesco, Aldegani Simone Cristiano e Tironi Luca Ermanno), contrari n. 0, resi in forma palese nei modi di legge, essendo n. 12 i consiglieri presenti e n. 9 i votanti;

DELIBERA

Delibera di Consiglio comunale n. «DELIBERA_NUM» del «DATA_SEDUTA»

6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli affetti di cui all'art. 134, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000.

Delibera di Consiglio comunale n. «DELIBERA_NUM» del «DATA_SEDUTA»



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 49**

Ufficio Proponente: **Ufficio Tributi**

Oggetto: **APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2026.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data 16/12/2025

Il Responsabile di Settore
Donatella Morgante

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data 16/12/2025

Responsabile del Servizio Finanziario
Donatella Morgante

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL SINDACO
(PINI SUSANNA)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(OMBONI ALESSANDRA)

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED INVIO AI CAPIGRUPPO

- Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art 124, comma 1, del T.U. approvato con D.LGS n.267 del 18/08/2000, è stata affissa in copia all'Albo Pretorio on-line il giorno 15/04/2026 ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

IL Segretario Comunale
(Omboni Alessandra)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suesesa deliberazione viene pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio on-line del Comune e diventerà **ESECUTIVA** ai sensi dell'art. 134 terzo comma, del Dgs. 18 agosto 2000 n. 267 allo scadere del decimo giorno di pubblicazione, salvo dichiarazione di immediata eseguibilità

Addì, 15/04/2026

IL Segretario Comunale
(Omboni Alessandra)

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Ponteranica. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Alessandra Omboni in data 15/04/2026
Susanna Pini in data 15/04/2026

COMUNE DI PONTERANICA

Provincia di Bergamo

Codice Ente 10173
Deliberazione n. 43 del 23/12/2025

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DECORRERE DA 1 GENNAIO 2026

L'anno 2025 addì 23 del mese di Dicembre alle ore 20.30 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità' prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio comunale. All'appello risultano:

NOMINATIVO	PRESENTE
Pini Susanna	SI
Nevola Alberto	SI
Bonora Giulia	SI
Rota Nodari Cristian	SI
Parietti Roberta	SI
Cremaschi Cesare	SI
Marchesi Stefania	SI
Prometti Luca	SI
Pellegrinelli Jacopo	SI
Tironi Luca Ermanno	SI
Aldegani Cristiano Simone	SI
Cortinovis Ernando	NO
Mastrorocco Francesco	SI

Totale presenti	12
Totale assenti	1

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Omboni Alessandra il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Pini Susanna nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DECORRERE DA 1 GENNAIO 2026

La Sindaca introduce il punto all'ordine del giorno. Passa, quindi, la parola all'Assessore al Bilancio, Nevola Alberto che illustra l'argomento.

Il consigliere Mastrorocco Francesco (gruppo "Un futuro per Ponteranica") dichiara voto contrario.

Il consigliere Prometti Luca a nome del gruppo consiliare "Ponteranica in comune", in qualità di capogruppo, chiede di dare lettura di una dichiarazione di voto favorevole, che si allega alla presente sotto la lettera "A".

Il consigliere Tironi Luca Ermanno a nome del gruppo consiliare "Ponteranica al centro", in qualità di capogruppo, chiede di dare lettura di una dichiarazione di voto contraria, che si allega alla presente sotto la lettera "B".

Gli interventi dei consiglieri sono trascritti nel documento che si allega sotto la lettera "C".

Dopodiché,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante *"Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191"*, e in particolare:

- l'articolo 1, comma 1, che stabilisce: *"È istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche."*
- l'articolo 1, comma 3, secondo cui: *"I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali."*
- l'articolo 1, comma 3-bis, che dispone: *"Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali."*

Delibera di Consiglio comunale n. del

Rilevato che:

- il comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006 stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei tributi di propria competenza entro il termine fissato per la deliberazione del bilancio di previsione, e che dette deliberazioni hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- il comma 16 dell'art. 53 della legge n. 388/2000 dispone che i regolamenti sulle entrate, approvati entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- il comma 1 dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce, ordinariamente, che il bilancio di previsione sia deliberato dagli enti locali entro il 31 dicembre dell'anno precedente;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 11, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148:

- il Comune può stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni stabiliti dalla legge statale ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, rispettando il principio della progressività;
- la soglia di esenzione deve intendersi come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale non è dovuta; superata tale soglia, l'imposta si applica al reddito complessivo;

Considerato che, a norma dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, l'aliquota massima dell'addizionale comunale all'IRPEF è pari allo 0,8%;

Preso atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 26/04/2012 è stata applicata l'addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,7% e che tale aliquota è rimasta invariata fino ad oggi;

Considerato che l'attuale quadro economico-finanziario, caratterizzato da un incremento generalizzato dei costi di gestione dei servizi pubblici e da una riduzione delle entrate correnti, impone agli enti locali di adottare misure volte a garantire la sostenibilità economica e l'equilibrio di bilancio;

Ritenuto necessario assicurare il mantenimento e la qualità dei servizi fondamentali resi alla cittadinanza, quali assistenza sociale, istruzione, manutenzione del territorio e sicurezza urbana;

Dato atto che appare necessaria l'applicazione di un aumento dell'aliquota relativa all'addizionale comunale all'IRPEF al fine di assicurare idonee fonti di finanziamento per le spese a carattere ricorrente;

Delibera di Consiglio comunale n. del

Viste le simulazioni di gettito atteso elaborate con l'apposito applicativo messo a disposizione dei Comuni, da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sul portale web <https://www.portalefederalismofiscale.gov.it>;

Ritenuto quindi di applicare un aumento dell'aliquota relativa all'addizionale comunale all'Irpef articolando la tassazione per scaglioni di reddito con decorrenza 01/01/2026, nel seguente modo:

SCAGLIONI DI REDDITO	ALIQUOTA %
Fino a 28.000 euro	0,70
Da 28.000 a 50.000 euro	0,80
Oltre 50.000 euro	0,80
Soglia di esenzione	15.000 euro

Ritenuto, comunque, opportuno prevedere la soglia di esenzione per i redditi imponibili IRPEF pari o inferiori a € 15.000,00, al fine di tutelare i contribuenti con minore capacità economica e garantire una maggiore equità nel prelievo tributario;

Udite

- la dichiarazione di voto contrario resa dal consigliere Mastrorocco Francesco (gruppo “Un futuro per Ponteranica”);
- la dichiarazione di voto favorevole di Prometti Luca, in qualità di capogruppo del gruppo consigliere “Ponteranica in Comune” che si allega alla lettera “A”;
- la dichiarazione di voto contrario di Tironi Luca Ermanno, capogruppo del gruppo consigliere “Ponteranica al Centro” che si allega alla lettera “B”;

Uditi gli interventi dei consiglieri comunali che hanno chiesto la parola interamente trascritti nell'allegato “C”;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, contabile e alla correttezza dell'azione amministrativa resi dal Responsabile del Settore Finanziario ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti, espresso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera o) del decreto-legge 174/2012;

Visti:

- il D.Lgs. n. 360/1998;
- il D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);
- la legge n. 296/2006;
- il D.Lgs. n. 118/2011;

Delibera di Consiglio comunale n. del

- lo Statuto comunale;
- il Regolamento di contabilità;
- il Regolamento generale sulle entrate comunali;

Con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 0, contrari n. 3 (Tironi Luca Ermanno, Aldegani Cristiano Simone e Mastrorocco Francesco), resi in forma palese nei modi di legge, essendo n. 12 i consiglieri presenti e n. 12 i votanti,

DELIBERA

1. Di determinare, a decorrere dall'anno d'imposta 2026, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF articolando la tassazione per scaglioni di reddito con decorrenza 01/01/2026, nel seguente modo:

SCAGLIONI DI REDDITO	ALiquOTA %
Fino a 28.000 euro	0,70
Da 28.000 a 50.000 euro	0,80
Oltre 50.000 euro	0,80
Soglia di esenzione	15.000 euro

2. Di stabilire la soglia di esenzione dall'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF per i contribuenti con reddito imponibile IRPEF pari o inferiore a € 15.000,00 (euro quindicimila/00).
3. Di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario tutti gli adempimenti connessi alla trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, nella legge n. 214/2011, per la relativa pubblicazione sul Portale del federalismo fiscale.
4. Di dare atto che la presente deliberazione acquisirà efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione sul predetto portale.

Con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 0, contrari n. 3 (Tironi Luca Ermanno, Aldegani Cristiano Simone e Mastrorocco Francesco), resi in forma palese nei modi di legge, essendo n. 12 i consiglieri presenti e n. 12 i votanti,

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 41**

Ufficio Proponente: **Ufficio Ragioneria, Programmazione e Bilancio, Economato**

Oggetto: **DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DECORRERE DA 1 GENNAIO 2026**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Ragioneria, Programmazione e Bilancio, Economato)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 16/12/2025

Il Responsabile di Settore
Donatella Morgante

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 16/12/2025

Responsabile del Servizio Finanziario
Donatella Morgante

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL SINDACO
(PINI SUSANNA)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(OMBONI ALESSANDRA)

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED INVIO AI CAPIGRUPPO

- Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art 124, comma 1, del T.U. approvato con D.LGS n.267 del 18/08/2000, è stata affissa in copia all'Albo Pretorio on-line il giorno 15/04/2026 ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

IL Segretario Comunale
(Omboni Alessandra)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suesesa deliberazione viene pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio on-line del Comune e diventerà **ESECUTIVA** ai sensi dell'art. 134 terzo comma, del Dgs. 18 agosto 2000 n. 267 allo scadere del decimo giorno di pubblicazione, salvo dichiarazione di immediata eseguibilità

Addì, 15/04/2026

IL Segretario Comunale
(Omboni Alessandra)

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Ponteranica. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Alessandra Omboni in data 15/04/2026
Susanna Pini in data 15/04/2026

COMUNE DI PONTERANICA

Provincia di Bergamo

Codice Ente 10173
Deliberazione n. 44 del 23/12/2025

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2026 -2028 (DUP)

L'anno 2025 addì 23 del mese di Dicembre alle ore 20.30 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità' prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio comunale. All'appello risultano:

NOMINATIVO	PRESENTE
Pini Susanna	SI
Nevola Alberto	SI
Bonora Giulia	SI
Rota Nodari Cristian	SI
Parietti Roberta	SI
Cremaschi Cesare	SI
Marchesi Stefania	SI
Prometti Luca	SI
Pellegrinelli Jacopo	SI
Tironi Luca Ermanno	SI
Aldegani Cristiano Simone	SI
Cortinovis Ernando	NO
Mastrorocco Francesco	SI

Totale presenti	12
Totale assenti	1

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Omboni Alessandra il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Pini Susanna nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2026 -2028 (DUP)

La Sindaca introduce il punto all'ordine del giorno. Passa quindi la parola all'assessore al Bilancio, Alberto Nevola, che illustra l'argomento.

Gli interventi dei consiglieri sono trascritti nel documento che si allega sotto la lettera "C".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il decreto legislativo n. 118 del 23.06.2011 ha recato disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, così come integrato e modificato dal D. Lgs. 126/2014 e s.m.i.;
- il decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014 ha modificato ed integrato il d.l.gs. n. 118/2011, al fine di rendere coerente l'ordinamento contabile degli enti locali alle nuove regole della contabilità armonizzata;

Richiamato l'articolo 151 comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000 (TUEL) e s.m.i., in base al quale *"Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze"*;

Richiamato inoltre l'articolo 170, commi da 1 a 5, del TUEL, il quale testualmente recita:

"1. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione. Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione del documento unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento unico di programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.

2. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente.

3. Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

4. Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), e successive modificazioni.

5. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione.

Visto il principio contabile applicato della programmazione allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011 ed in particolare il paragrafo 8;

Richiamate:

- la deliberazione della Giunta comunale n. 59 del 07/07/2025 con cui è stato approvato il Documento unico di programmazione 2026/2028;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 14/07/2025 con la quale il DUP 2026/2028 è stato presentato al Consiglio al fine di consentire allo stesso di presentare eventuali richieste di integrazioni e modifiche nella forma di emendamenti al DUP prima dell'approvazione definitiva del documento;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 29/09/2025, con la quale è stato approvato il Documento unico di programmazione 2026/2028;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 138 del 01/12/2025, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2026/2028;

Preso atto della necessità di procedere all'aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2026/208, ai fini dell'adeguamento dei dati contabili al bilancio di previsione 2026/2028;

Acquisito il parere favorevole reso dall'Organo di Revisione;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile reso dal Responsabile del settore finanziario ai sensi degli art. 49, comma 1 e 147 bis del d.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Uditi gli interventi dei consiglieri comunali che hanno chiesto la parola interamente trascritti nell'allegato "C";

Visti:

- il d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il d.lgs. n. 118/2011;
- lo statuto comunale;

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 3 (Mastrorocco, Aldegani e Tironi), resi in forma palesi ai sensi di legge essendo n. 12 i consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. di richiamare le premesse, le quali formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

Delibera di Consiglio comunale n. del

2. di approvare la nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione 2026/2028 allegata alla presente deliberazione;

Dopodichè,

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 3 (Mastrorocco, Aldegani e Tironi), resi in forma palesi ai sensi di legge essendo n. 12 i consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 44**

Ufficio Proponente: **Ufficio Ragioneria, Programmazione e Bilancio, Economato**

Oggetto: **APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2026 -2028 (DUP)**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Ragioneria, Programmazione e Bilancio, Economato)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 16/12/2025

Il Responsabile di Settore
Donatella Morgante

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 16/12/2025

Responsabile del Servizio Finanziario
Donatella Morgante

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL SINDACO
(PINI SUSANNA)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(OMBONI ALESSANDRA)

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED INVIO AI CAPIGRUPPO

- Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art 124, comma 1, del T.U. approvato con D.LGS n.267 del 18/08/2000, è stata affissa in copia all'Albo Pretorio on-line il giorno 15/04/2026 ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

IL Segretario Comunale
(Omboni Alessandra)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suesesa deliberazione viene pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio on-line del Comune e diventerà **ESECUTIVA** ai sensi dell'art. 134 terzo comma, del Dgs. 18 agosto 2000 n. 267 allo scadere del decimo giorno di pubblicazione, salvo dichiarazione di immediata eseguibilità

Addì, 15/04/2026

IL Segretario Comunale
(Omboni Alessandra)

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Ponteranica. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Alessandra Omboni in data 15/04/2026
Susanna Pini in data 15/04/2026

COMUNE DI PONTERANICA

Provincia di Bergamo

Codice Ente 10173
Deliberazione n. 45 del 23/12/2025

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2026/2028

L'anno 2025 addì 23 del mese di Dicembre alle ore 20.30 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità' prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio comunale. All'appello risultano:

NOMINATIVO	PRESENTE	
Pini Susanna	SI	
Nevola Alberto	SI	
Bonora Giulia	SI	
Rota Nodari Cristian	SI	
Parietti Roberta	SI	
Cremaschi Cesare	SI	
Marchesi Stefania	SI	
Prometti Luca	SI	
Pellegrinelli Jacopo	SI	
Tironi Luca Ermanno	SI	
Aldegani Cristiano Simone	SI	
Cortinovis Ernando	NO	
Mastrorocco Francesco	SI	
		Totale presenti 12
		Totale assenti 1

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Omboni Alessandra il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Pini Susanna nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2026/2028

La Sindaca introduce il punto all'ordine del giorno. Passa, quindi, la parola all'Assessore al Bilancio, Nevola Alberto che illustra l'argomento.

Il consigliere Mastrorocco Francesco (gruppo "Un futuro per Ponteranica") dichiara voto contrario (allegato D).

Dopodichè,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 162 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.Lgs 10 agosto 2014 n. 126, il quale dispone che gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;

Visto l'art. 151 – comma 1 - del T.U.E.L. D. Lgs. 267/2000 il quale stabilisce il termine del 31 dicembre, entro cui il Consiglio Comunale delibera il Bilancio di Previsione per l'anno successivo, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico-finanziario;

Dato Atto che il D. Lgs. n. 118/2011, come modificato dal D. Lgs. n. 126/2014, dispone l'entrata in vigore dal 1° gennaio 2016 del nuovo regime contabile armonizzato per gli Enti Locali di cui all'art. 2, del D. Lgs n. 267/00 e prevede che i nuovi schemi di bilancio assumano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

Considerato che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D. Lgs. 118/2011 prevedono la classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D. Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa;

Dato atto che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle richieste dei Responsabili dei settori e sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per gli anni 2024-2026;

Visto il parere reso ai sensi del comma 4 art.153 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 dal responsabile del servizio finanziario;

Visto il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio allegato n. 4/1 del D. Lgs. 118/2011, punto 9.3, che prevede che la Giunta approvi lo schema di bilancio di previsione finanziario da sottoporre all'approvazione del Consiglio;

Delibera di Consiglio comunale n. «DELIBERA_NUM» del «DATA_SEDUTA»

Richiamato l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*

Dato atto che:

- Con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 29.09.2025 è stato approvato il Documento unico di programmazione per il triennio 2026-2028;
- in data odierna, con deliberazione di Consiglio comunale, verrà approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2026-2028;
- la Giunta comunale, con propria deliberazione n. 139 del 01.12.2025 ha approvato, così com'è previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 267/2000, lo schema di Bilancio di Previsione 2026-2028;
- con deliberazione della Giunta comunale n.129 in data 01.12.2025 sono state determinate le tariffe Canone Unico per l'anno 2026;
- con deliberazione della Giunta comunale n 128 in data 01.12.2025 è stata determinata la destinazione delle sanzioni di cui al 4° comma dell'art.208 del D.Lgs. n. 295/92 (codice della strada) come sostituito dall'art.53-comma 20 – della legge n.388/2000 per l'anno 2026;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 135 in data 01.12.2025 è stata determinata la quota di copertura dei costi complessivi dei servizi a domanda individuale per l'anno 2026;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 133 in data 01.12.2025 sono state determinate le tariffe e le quote di partecipazione dei servizi a domanda individuale afferenti il settore sociale, per l'anno 2026;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 132 in data 01.12.2025 sono state determinate le tariffe dei locali e palestre per l'anno 2026;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 137 in data 01.12.2025 è stato approvato il programma triennale degli acquisti di beni e servizi per il periodo 2026 – 2028 che verrà approvato dal Consiglio Comunale in data odierna;
- con deliberazione consiliare n. 10 del 16.04.2025 è stato approvato il Conto Consuntivo per l'esercizio 2024 e dal medesimo, il comune di Ponteranica non risulta strutturalmente deficitario ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. n.267/2000;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 29 in data 12.04.2022 sono state aggiornate le indennità spettanti al Sindaco, agli amministratori comunali ed i gettoni di presenza dei Consiglieri comunali in base all'art.1 commi da 583 a 587 della legge n.234/2021;
- con deliberazione del Consiglio comunale di data odierna verrà stato approvato il programma annuale degli incarichi esterni di studio, ricerca, consulenza e collaborazione ex art. 3, comma 55, della legge n. 244/2007;
- con deliberazione del Consiglio comunale verrà trattata, nella presente seduta, l'approvazione delle nuove aliquote a scaglioni dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2026;
- con deliberazione del Consiglio verrà trattata, nella presente seduta, l'approvazione delle aliquote e delle detrazioni IMU per l'anno 2026.

Vista la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, così come modificata dall'art. 1 comma 173 della L. 234/2021 e dall'art. 37-quinquies del DL 21/2022 prevista dalle disposizioni vigenti in materia;

Delibera di Consiglio comunale n. «DELIBERA_NUM» del «DATA_SEDUTA»

Dato atto che il Comune di Ponteranica non è Ente strutturalmente deficitario o in dissesto e pertanto non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale fissato al 36% dall'articolo 243, comma 2, lettera a) del D.Lgs. nr. 267/2000, e successive modifiche e/o integrazioni;

Richiamato l'articolo 1, commi 819-826 della Legge nr. 145/2018, che detta la disciplina in materia di pareggio dei saldi di bilancio, in base al quale gli Enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, così come risultante dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del D.Lgs. 23/06/2011, nr. 118;

Visto pertanto il prospetto relativo agli equilibri di bilancio contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del risultato di competenza, da cui risulta la coerenza del bilancio con gli obiettivi di finanza pubblica;

Preso atto che, per quanto riguarda la spesa di Personale, l'utilizzo della capacità assunzionale dell'Ente calcolata con riferimento ai criteri stabiliti dal D.M. 17/03/2020 risulta coerente con il rispetto pluriennale sia dell'equilibrio di bilancio che del limite di spesa disposto dall'articolo 1, comma 557, della Legge nr. 296/2006;

Visto lo il bilancio di previsione anni 2026/2028 con il quadro generale riassuntivo e gli equilibri di bilancio (Allegato A);

Dato atto che sono allegati al presente bilancio 2026/2028 i seguenti prospetti ministeriali:

- tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto con quote accantonate – quote vincolate e quote destinate (Allegato 9/a)
- prospetto concernente la composizione, per missione e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione (Allegato 9/b);
- prospetto concernente la composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione (Allegato 9/c);
- prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento degli enti locali (Allegato 9/d);
- prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (Allegato 9/e);
- prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (Allegato 9/f);
- tabella dei parametri obiettivi delle condizioni di ente strutturalmente deficitario (Allegato 9/g);
- nota integrativa (Allegato h)
- entrate per titoli, tipologie e categorie (Allegato 12/2);
- spese per missioni, programmi e macroaggregati – spese correnti (Allegato 12/3);
- spese per missioni, programmi e macroaggregati – spese in conto capitale (Allegato 12/4);
- spese per missioni, programmi e macroaggregati – spese per rimborso prestiti (Allegato 12/5);
- spese per missioni, programmi e macroaggregati – spese per servizi conto terzi e partite di giro (Allegato 12/6);
- spese per titoli e macroaggregati (Allegato 12/7);
- piano degli indicatori di bilancio – Bilancio di previsione esercizi 2026-2027-2028 – indicatori sintetici (Allegato 1-a);

- piano degli indicatori di bilancio – Bilancio di previsione esercizi 2026-2027-2028 – indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione (Allegato 1-b);
- piano degli indicatori di bilancio – Bilancio di previsione esercizi 2026-2027-2028 – indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento (Allegato 1-c);
- quadro sinottico indicatori analitici (Allegato 1-d);

Considerato che il progetto di Bilancio è stato redatto nell'osservanza delle disposizioni vigenti in materia;

Richiamato:

- la normativa in materia di bilanci comunali ([artt. 170, 171 e 174 del DLgs. n. 267/2000](#));
- il [DLgs. n. 118/2011](#) e successive modifiche;
- lo Statuto Comunale;
- la Legge di Stabilità 2018 – Legge 27/12/2017 n. 205;
- il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;

Considerato che il bilancio di previsione 2026/2028 e gli atti contabili allegati devono essere presentati al Consiglio comunale per l'approvazione e dato atto che non sussistono elementi impeditivi;

Udita la dichiarazione di voto contrario resa dal consigliere Francesco Mastrorocco (gruppo "Un futuro per Ponteranica), allegata sotto la lettera D

Uditi gli interventi dei consiglieri comunali che hanno chiesto la parola interamente trascritti nell'allegato "E";

Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti in data 05.12.2025 prot.n. 13888 verbale n.32, redatto ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b, del D.Lgs. n. 267/2000 che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato C);

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile e di correttezza dell'azione amministrativa espresso dal Responsabile del Settore Finanziario ai sensi degli artt. 49-comma 1 e 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 0, contrari n. 3 (Tironi Luca Ermanno, Aldegani Cristiano Simone e Mastrorocco Francesco), resi in forma palese nei modi di legge, essendo n. 12 i consiglieri presenti e n. 12 i votanti,

DELIBERA

1. Di approvare, in conformità a quanto previsto dal [D.Lgs n. 118/2011](#):

- Il bilancio di previsione anni 2026/2028 con il quadro generale riassuntivo e gli equilibri di bilancio (Allegato A) comprensivo dei seguenti prospetti ministeriali:
 - tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto con quote accantonate – quote vincolate e quote destinate (Allegato 9/a)

Delibera di Consiglio comunale n. «DELIBERA_NUM» del «DATA_SEDUTA»

- prospetto concernente la composizione, per missione e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione (Allegato 9/b);
 - prospetto concernente la composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione (Allegato 9/c);
 - prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento degli enti locali (Allegato 9/d);
 - prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (Allegato 9/e);
 - prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (Allegato 9/f);
 - tabella dei parametri obiettivi delle condizioni di ente strutturalmente deficitario (Allegato 9/g);
 - entrate per titoli, tipologie e categorie (Allegato 12/2);
 - spese per missioni, programmi e macroaggregati – spese correnti (Allegato 12/3);
 - spese per missioni, programmi e macroaggregati – spese in conto capitale (Allegato 12/4);
 - spese per missioni, programmi e macroaggregati – spese per rimborso prestiti (Allegato 12/5);
 - spese per missioni, programmi e macroaggregati – spese per servizi conto terzi e partite di giro (Allegato 12/6);
 - spese per titoli e macroaggregati (Allegato 12/7);
 - piano degli indicatori di bilancio – Bilancio di previsione esercizi 2026-2027-2028 – indicatori sintetici (Allegato 1-a);
 - piano degli indicatori di bilancio – Bilancio di previsione esercizi 2026-2027-2028 – indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione;(Alleg. 1-b)
 - piano degli indicatori di bilancio – Bilancio di previsione esercizi 2026-2027-2028 – indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento; (Alleg. 1-c)
 - la nota integrativa al bilancio di previsione 2025/2027 redatta ai sensi dell'articolo 11, comma 5 del D.Lgs. 118/2011, così come risulta dall'allegato B;
2. Di dare atto che le previsioni contenute nel bilancio 2026/2028 sono tali da garantire il rispetto dei vincoli di finanza pubblica in conformità alle normative vigenti;
 3. Di dare atto che con separata delibera consiliare saranno determinati:
 - l'aliquota di compartecipazione dell'Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno di imposta 2026;
 - le aliquote IMU e delle detrazioni per l'ano di imposta 2026;
 4. Di dare altresì atto che le risultanze del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2026/2028 sono le seguenti:

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	COMPETENZA ANNO 2027	COMPETENZA ANNO 2028	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	COMPETENZA ANNO 2027	COMPETENZA ANNO 2028
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	2.587.545,82								
Utilizzo avanzo di amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione*		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	3.626.231,31	2.843.000,00	2.843.000,00	2.843.000,00	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	4.896.759,73	3.585.015,00	3.572.995,00	3.569.645,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	192.922,00	192.922,00	192.922,00	192.922,00			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.148.663,03	607.793,00	606.893,00	606.873,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	951.789,40	941.365,00	265.000,00	265.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	2.243.659,17	941.365,00	273.000,00	273.000,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie - di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	5.919.605,74	4.585.080,00	3.907.815,00	3.907.795,00	Totale spese finali	7.140.418,90	4.526.380,00	3.845.995,00	3.842.645,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti - di cui Fondo anticipazioni di liquidità	86.033,90	58.700,00	61.820,00	65.150,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.019.105,51	975.000,00	975.000,00	975.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.067.811,16	975.000,00	975.000,00	975.000,00
Totale	6.938.711,25	5.560.080,00	4.882.815,00	4.882.795,00	Totale	8.294.263,96	5.560.080,00	4.882.815,00	4.882.795,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	9.526.257,07	5.560.080,00	4.882.815,00	4.882.795,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	8.294.263,96	5.560.080,00	4.882.815,00	4.882.795,00
Fondo di cassa finale presunto	1.231.993,11								

5. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 174 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, il bilancio di previsione finanziario 2025-2027 verrà pubblicato sul sito internet dell'ente, sezione "Amministrazione Trasparente", secondo gli schemi di cui al DPCM 22/09/2014;
6. Di dare atto che il bilancio di previsione finanziario 2026-2028 verrà trasmesso alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) entro 30 giorni dall'approvazione: l'invio dei dati alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) assolve all'obbligo previsto dall'art. 227 comma 6 del Dlgs 267/2000 di trasmissione telematica alla Corte dei Conti;

Dopodichè,

Con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 0, contrari n. 3 (Tironi Luca Ermanno, Aldegani Cristiano Simone e Mastrococco Francesco), resi in forma palese nei modi di legge, essendo n. 12 i consiglieri presenti e n. 12 i votanti,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000.

Delibera di Consiglio comunale n. «DELIBERA_NUM» del «DATA_SEDUTA»



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 42**

Ufficio Proponente: **Ufficio Ragioneria, Programmazione e Bilancio, Economato**

Oggetto: **ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2026/2028**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Ragioneria, Programmazione e Bilancio, Economato)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 16/12/2025

Il Responsabile di Settore
Donatella Morgante

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 16/12/2025

Responsabile del Servizio Finanziario
Donatella Morgante

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL SINDACO
(PINI SUSANNA)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(OMBONI ALESSANDRA)

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED INVIO AI CAPIGRUPPO

- Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art 124, comma 1, del T.U. approvato con D.LGS n.267 del 18/08/2000, è stata affissa in copia all'Albo Pretorio on-line il giorno 15/04/2026 ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

IL Segretario Comunale
(Omboni Alessandra)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suesesa deliberazione viene pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio on-line del Comune e diventerà **ESECUTIVA** ai sensi dell'art. 134 terzo comma, del Dgs. 18 agosto 2000 n. 267 allo scadere del decimo giorno di pubblicazione, salvo dichiarazione di immediata eseguibilità

Addì, 15/04/2026

IL Segretario Comunale
(Omboni Alessandra)

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Ponteranica. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Alessandra Omboni in data 15/04/2026
Susanna Pini in data 15/04/2026

COMUNE DI PONTERANICA

Provincia di Bergamo

Codice Ente 10173
Deliberazione n. 46 del 23/12/2025

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPATE REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DAL COMUNE DI PONTERANICA AL 31 DICEMBRE 2024 (ART. 20 D.LGS. 175 DEL 19 AGOSTO 2016)

L'anno 2025 addì 23 del mese di Dicembre alle ore 20.30 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità' prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio comunale. All'appello risultano:

NOMINATIVO	PRESENTE
Pini Susanna	SI
Nevola Alberto	SI
Bonora Giulia	SI
Rota Nodari Cristian	SI
Parietti Roberta	SI
Cremaschi Cesare	SI
Marchesi Stefania	SI
Prometti Luca	SI
Pellegrinelli Jacopo	SI
Tironi Luca Ermanno	SI
Aldegani Cristiano Simone	SI
Cortinovis Ernando	NO
Mastrorocco Francesco	SI

Totale presenti	12
Totale assenti	1

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Omboni Alessandra il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Pini Susanna nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPATE REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DAL COMUNE DI PONTERANICA AL 31 DICEMBRE 2024 (ART. 20 D.LGS. 175 DEL 19 AGOSTO 2016)

La Sindaca introduce il punto all'ordine del giorno. Passa, quindi, la parola all'Assessore al Bilancio Alberto Nevola il quale illustra l'argomento.

Gli interventi dei consiglieri sono trascritti nel documento che si allega sotto la lettera "C".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- I principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza - dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1, comma 1, della Legge 07 agosto 1990, nr. 241 e s.m.i.;
- L'articolo 42, comma 2, del D.Lgs. nr. 267/2000 e s.m.i. che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro:
 - ✓ le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);
 - ✓ l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

Premesso inoltre che:

- l'articolo 20 del D.Lgs. nr. 175/2016, il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, come rinnovato dal decreto delegato 16 Giugno 2017, nr. 100 (di seguito TUSP), prevede che le Amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette";
- se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TUSP che impediscono il mantenimento della quota societaria, le Amministrazioni predispongono "un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione";
- In sede di razionalizzazione periodica, l'articolo 20, comma 2, impone la dismissione:
 - ✓ delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
 - ✓ delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
 - ✓ nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;
- Il TUSP prevede anche la chiusura delle società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato inferiore a 500.000 euro, per esattezza, limiti ed anni di riferimento sono:
 - ✓ per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il fatturato medio è di almeno 500.000 euro annui;

- ✓ il limite di almeno un milione di euro si applicherà a partire dal 2020 sul triennio 2017-2019 (articoli 20, comma 2, lettera d) e 26, comma 12-quinquies del TUSP);

Tenuto conto che devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, TUSP – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P.;
- previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - ✓ partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - ✓ società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - ✓ partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - ✓ partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP);
 - ✓ partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo (2017-2021) (art. 26, co 12 quater TUSP);
 - ✓ necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - ✓ necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Posto, pertanto, che è necessario dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad alcuna "categoria" tra quelle elencate dall'articolo 4 del TUSP o che non soddisfino i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TUSP medesimo;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P, comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - ✓ produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - ✓ progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - ✓ realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180

del decreto Delibera di Consiglio comunale n. 51 del 28/12/2023 legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

- ✓ autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - ✓ servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Ponteranica e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;

Dato atto che:

- l'articolo 24 del TUSP, ha disposto che entro il 30/09/2017 le Amministrazioni pubbliche adottassero un provvedimento di ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 28.04.2017 avente ad oggetto: "Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute dal Comune ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 175/2016" il Comune di Ponteranica ha adottato il provvedimento di ricognizione straordinaria;
- il predetto provvedimento di revisione è stato trasmesso in data 06/12/2017 alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Richiamati gli "Indirizzi per gli adempimenti relativi alla revisione e al censimento delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016;

Dato atto che alla data del 31 dicembre 2024 il Comune di Ponteranica risulta titolare delle seguenti partecipazioni societarie:

- partecipazione diretta del 0,67% nella società Uniacque S.p.a;
- partecipazione diretta del 0,09 % nel consorzio C.E.V. Consorzio Energia Veneto;
- partecipazione diretta del 0,003% nella società Servizi Comunali S.p.A.

Ritenuto di non dover procedere ad alcuna razionalizzazione, fusione, soppressione o cessione di quota in quanto non ricorrono le condizioni di cui all'art.20, comma 2 del D.Lgs 175/2016 che ne impongono la dismissione, e alla luce dell'interesse a carattere generale che può essere svolto solo dall'ATO;

Visto il Piano di ricognizione annuale delle partecipazioni detenute dal Comune di Ponteranica, redatto ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 ed in coerenza con i modelli predisposti dal MEF – Dipartimento del Tesoro d'intesa con la Corte dei conti, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);

Richiamate contestualmente, in quanto incidenti sulla ricognizione periodica in trattazione ed integrative dei contenuti della stessa, le disposizioni introdotte dal D.Lgs 23.12.2022 n. 201 (*“Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica” – TUSPL*) e s.m.i., con particolare riguardo:

- all'art. 17 (*“Affidamento a società in house”*), che, al comma 5, nel contesto dell'analisi periodica e delle eventuali azioni di razionalizzazione delle partecipate previste dall'art. 20 del D. Lgs. 175/2016, ha previsto debba essere dato conto delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio in capo alla società in house, anche sulla base dei risultati conseguiti nella gestione;
- all'art. 30 (*“Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali”*), che:
 - al comma 1, prevede l'effettuazione annuale della ricognizione dell'andamento gestionale dei servizi pubblici di rilevanza economica affidati nei rispettivi territori da parte dei Comuni (*e loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio*), indicando che tale ricognizione debba rappresentare l'assetto di ogni servizio affidato, rilevandone il concreto andamento economico in termini di efficienza e qualità del servizio e rispetto degli obblighi sanciti nel contratto di servizio, nonché la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo ed all'affidamento a società in house in generale, oltre che gli oneri e dei risultati in capo all'ente affidante;
 - al successivo comma 2, statuisce che la tale ricognizione periodica sia contenuta in un'apposita relazione, da sottoporre ad aggiornamento annuale, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del D.Lgs n. 175/2016; relazione che, nel caso di servizi affidati a società in house, costituisce appendice della relazione ex art. 20 TUSP;

Dato atto, nello specifico, che la già menzionata “Relazione periodica sui servizi a rilevanza economica affidati a società in house”, per questo Ente attiene al Servizio di Igiene Urbana, affidato alla società partecipata Servizi Comunali SpA;

Esaminata e recepita quindi, ai sensi di quanto previsto dal summenzionato art. 30, comma 2 del TUSPL, la “Relazione sulla gestione del servizio integrato di igiene ambientale affidato alla società servizi comunali s.p.a. mediante l'istituto dell'in-house providing” aggiornata al 31.12.2024, nei contenuti e nelle risultanze del documento Allegato B alla presente deliberazione, costituente Appendice della Relazione ex art. 20 TUSP;

Avuto e dato atto che, a seguito dell'analisi delle partecipazioni societarie dirette ed indirette di cui all' Allegato A della presente deliberazione, non emergono modifiche alle modalità di gestione dei servizi erogati e, dall'attuazione delle indicazioni riportate nel documento, non derivano modifiche alle previsioni di bilancio dell'ente né dei suoi equilibri, e che, pertanto, non risulta necessaria l'acquisizione del parere dell'Organo di revisione, alla luce di quanto disposto dall'art. 239 del D.Lgs. 267/2000;

Preso atto altresì che il Comune di Ponteranica non ha propri rappresentanti presso le società partecipate che pertanto non si procede alla redazione di alcuna rilevazione dei rappresentanti dell'Amministrazione presso altri Organi di Governo, Società o Enti;

Dato atto che, a norma dell'articolo 20, comma 3 del D. Lgs. n. 175/2016, il provvedimento di ricognizione, una volta approvato, dovrà essere trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla struttura di "monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società", prevista dall'articolo 15 del TU e istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro attraverso l'applicativo "Partecipazioni" del Portale Tesoro;

Visto l'art. 33, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000 secondo il quale il Consiglio Comunale opera attraverso deliberazioni collegiali;

Dato atto che il presente provvedimento rientra nelle competenze attribuite al Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000;

Uditi gli interventi dei consiglieri comunali che hanno chiesto la parola interamente trascritti nell'allegato "C";

Acquisito il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità contabile e tecnica, da parte del Responsabile del Settore Finanziario;

Visto il D.Lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000;

Visto il D.Lgs. . 175/2016 del 19 agosto 2016;

Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese nei modi di legge essendo n. 12 i consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. Di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. Di confermare che alla data del 31 dicembre 2024 il Comune di Ponteranica risulta titolare delle seguenti partecipazioni societarie:
 - partecipazione diretta del 0,67% nella società Uniacque S.p.a.
 - partecipazione diretta del 0,09 % nel consorzio C.E.V. Consorzio Energia Veneto
 - partecipazione diretta del 0,003% nella società Servizi Comunali S.p.A.
3. Di approvare il Piano di ricognizione al 31/12/2024 delle partecipazioni, dirette ed indirette detenute dal Comune di Ponteranica, redatto in conformità alle Linee Guida già sopra citate, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);
4. Di approvare, contestualmente ed ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs n. 201/2022, la "relazione sulla gestione del servizio integrato di igiene ambientale affidato alla società servizi comunali s.p.a. mediante l'istituto dell'in-house providing", aggiornata al 31.12.2024, nei contenuti e nelle risultanze del documento Allegato B alla presente deliberazione, quale parte integrante ed inscindibile della stessa, costituente Appendice della Relazione ex art. 20 TUSP;
5. Di prendere atto che la ricognizione effettuata non prevede un piano di razionalizzazione;
6. Di dare atto che il Comune di Ponteranica non ha propri rappresentanti presso le società partecipate;

7. Di pubblicizzare il presente atto tramite il sito internet istituzionale www.comune.ponteranica.bg.it “Amministrazione Trasparente”;
8. Di dare atto che a norma dell’articolo 20, comma 3 del D. Lgs. n. 175/2016, il provvedimento di ricognizione, una volta approvato, dovrà essere trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e alla struttura di “monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società”, prevista dall’articolo 15 del TU e istituita presso il Ministero dell’economia e delle finanze, Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro attraverso l’applicativo “Partecipazioni” del Portale Tesoro;

Dopodichè,

con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese nei modi di legge essendo n. 12 i consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 52**

Ufficio Proponente: **Ufficio Ragioneria, Programmazione e Bilancio, Economato**

Oggetto: **RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPATE REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DAL COMUNE DI PONTERANICA AL 31 DICEMBRE 2024 (ART. 20 D.LGS. 175 DEL 19 AGOSTO 2016)**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Ragioneria, Programmazione e Bilancio, Economato)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 16/12/2025

Il Responsabile di Settore
Donatella Morgante

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 16/12/2025

Responsabile del Servizio Finanziario
Donatella Morgante

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL SINDACO
(PINI SUSANNA)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(OMBONI ALESSANDRA)

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED INVIO AI CAPIGRUPPO

- Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art 124, comma 1, del T.U. approvato con D.LGS n.267 del 18/08/2000, è stata affissa in copia all'Albo Pretorio on-line il giorno 15/04/2026 ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

IL Segretario Comunale
(Omboni Alessandra)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suesesa deliberazione viene pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio on-line del Comune e diventerà **ESECUTIVA** ai sensi dell'art. 134 terzo comma, del Dgs. 18 agosto 2000 n. 267 allo scadere del decimo giorno di pubblicazione, salvo dichiarazione di immediata eseguibilità

Addì, 15/04/2026

IL Segretario Comunale
(Omboni Alessandra)

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Ponteranica. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Alessandra Omboni in data 15/04/2026
Susanna Pini in data 15/04/2026

COMUNE DI PONTERANICA

Provincia di Bergamo

Codice Ente 10173
Deliberazione n. 47 del 23/12/2025

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI MEDIANTE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA

L'anno 2025 addì 23 del mese di Dicembre alle ore 20.30 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità' prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio comunale. All'appello risultano:

NOMINATIVO	PRESENTE
Pini Susanna	SI
Nevola Alberto	SI
Bonora Giulia	SI
Rota Nodari Cristian	SI
Parietti Roberta	SI
Cremaschi Cesare	SI
Marchesi Stefania	SI
Prometti Luca	SI
Pellegrinelli Jacopo	SI
Tironi Luca Ermanno	SI
Aldegani Cristiano Simone	SI
Cortinovis Ernando	NO
Mastrorocco Francesco	SI

Totale presenti	12
Totale assenti	1

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Omboni Alessandra il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Pini Susanna nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI MEDIANTE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA

La Sindaca illustra il punto all'ordine del giorno.

Gli interventi dei consiglieri sono interamente trascritti nel documento allegato sotto la lettera "B"

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE ai sensi della vigente normativa in materia di sicurezza urbana i comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico per tutela della sicurezza urbana, la cui definizione è stata da ultimo riformulata dal dl 14/2017, convertito nella legge 18 aprile 2017 n. 48, all'art. 4 e definita come il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione e recupero delle aree o dei siti più degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio da potenziare con accordi/patti locali ispirati ad una logica di gestione consensuale ed integrata della sicurezza.

PRESO ATTO delle nuove normative che disciplinano le modalità di raccolta, trattamento, conservazione ed accesso dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza e relativi strumenti e applicativi di gestione, nell'ambito del territorio di comunale, si rende necessario riscrivere il precedente Regolamento comunale di videosorveglianza approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 33 del 27.06.2011;

DATO ATTO che il nuovo regolamento ha lo scopo di stabilire norme tecniche e organizzative di dettaglio e di concorrere a definire la base giuridica, le finalità e i mezzi del trattamento e garantire che l'attività di videosorveglianza si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale;

PRECISATO CHE nello svolgimento dell'attività di videosorveglianza, saranno rispettati i principi di liceità, necessità, finalità e proporzionalità, finalità, responsabilizzazione e protezione dei dati ed in particolare:

- l'installazione dei sistemi di ripresa è successiva alla valutazione sulla proporzionalità dell'attività di videosorveglianza rispetto agli scopi prefissati e legittimamente perseguibili e alla inadeguatezza di protezioni alternative;
- gli impianti sono posizionati laddove vi è una concreta esigenza connessa a pericoli per la sicurezza, ai fini di deterrenza e protezione del patrimonio.

RICHIAMATI:

- D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)";

- D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”;
- DPR 15 gennaio 2018, n. 15, “Regolamento a norma dell’articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l’individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia”;
- Legge 18 aprile 2017, n. 48, “Disposizioni urgenti in materia di degrado delle città”;
- Direttiva UE 2016/680 del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 aprile 2016 (GDPR General Data Protection Regulation), in vigore dal 25 maggio 2018, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- Legge 3 dicembre 2021, N. 205, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l’organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali”.
- Circolare 2 marzo 2012, n. 558/SICPART/421.2/70/224632, Direttiva del Ministero dell’Interno sui sistemi di videosorveglianza in ambito comunale;
- Decreto Ministro dell’Interno 5 agosto 2008 “Incolumità pubblica e sicurezza urbana. Interventi del Sindaco”
- Provvedimento in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010 Garante protezione dei dati personali,
- Circolare del Ministero dell’interno dell’8 febbraio 2005 n.558/A/421.2/70/456 “Sistemi di videosorveglianza. Definizione di linee guida in materia”,
- Legge regionale 1° aprile 2015, n. 6 “Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana”,
- D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 Testo Unico Ambientale,
- Circolare Ministero dell’Interno n. 558/A 421.2/70/195860 del 6 ottobre 2010 “Sistemi di videosorveglianza”.
- Provvedimento in materia di videosorveglianza del Garante per la protezione dei dati personali dell’8 aprile 2010;
- Legge 23 aprile 2009, n. 38, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori”;
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”;
- D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, “Nuovo codice della strada” e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare all’art. 200, in riferimento al controllo lettura targhe, è stabilito che, le infrazioni alla presente legge, quando è possibile, devono essere immediatamente contestate tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta;

- Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
- Legge 7 marzo 1986, n. 65, “Legge quadro sull’ordinamento della Polizia Municipale”;
- Legge 24 novembre 1981, n. 689, “Modifiche al sistema penale”;
- Legge 20 maggio 1970, n. 300, “Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”, la quale dispone che gli impianti di videosorveglianza non possono essere utilizzati per effettuare controlli sull’attività lavorativa dei dipendenti dell’amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.
 - il vigente Statuto Comunale;
 - Dl.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

DATO ATTO che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che sussistono i presupposti di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa per l’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal Decreto-Legge 10/10/2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella Legge 07/12/2012, n. 213;

Uditi gli interventi dei consiglieri comunali che hanno chiesto la parola interamente trascritti nell’allegato “B”;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del servizio di Polizia Locale, in ordine alla regolarità tecnica, espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs. n. 267/2000 di emanazione del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali e successive modifiche e integrazioni;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnico-contabile, espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs. n. 267/2000 di emanazione del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali e successive modifiche e integrazioni;

Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese nei modi di legge essendo n. 12 i consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. di considerare le premesse e gli allegati parte integrante e sostanziale del presente disposto deliberativo;
2. di approvare il Regolamento comunale sul trattamento dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza composto da n. 29 articoli
3. di annullare il precedente Regolamento comunale di videosorveglianza approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 33 del 27.06.2011

Dopodiché,

Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese nei modi di legge essendo n. 12 i consiglieri presenti e votanti

Delibera di Consiglio comunale n. del

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000

Delibera di Consiglio comunale n. del



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 51**

Ufficio Proponente: **Ufficio Polizia Locale**

Oggetto: **REGOLAMENTO COMUNALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI MEDIANTE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Polizia Locale)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **15/12/2025**

Il Responsabile di Settore

Barbara Scarpellini

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL SINDACO
(PINI SUSANNA)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(OMBONI ALESSANDRA)

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED INVIO AI CAPIGRUPPO

- Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art 124, comma 1, del T.U. approvato con D.LGS n.267 del 18/08/2000, è stata affissa in copia all'Albo Pretorio on-line il giorno 15/04/2026 ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

IL Segretario Comunale
(Omboni Alessandra)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suesesa deliberazione viene pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio on-line del Comune e diventerà **ESECUTIVA** ai sensi dell'art. 134 terzo comma, del Dgs. 18 agosto 2000 n. 267 allo scadere del decimo giorno di pubblicazione, salvo dichiarazione di immediata eseguibilità

Addì, 15/04/2026

IL Segretario Comunale
(Omboni Alessandra)

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Ponteranica. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Alessandra Omboni in data 15/04/2026
Susanna Pini in data 15/04/2026

COMUNE DI PONTERANICA

Provincia di Bergamo

Codice Ente 10173
Deliberazione n. 48 del 23/12/2025

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 67 DEL 12.11.2007

L'anno 2025 addì 23 del mese di Dicembre alle ore 20.30 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità' prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio comunale. All'appello risultano:

NOMINATIVO	PRESENTE
Pini Susanna	SI
Nevola Alberto	SI
Bonora Giulia	SI
Rota Nodari Cristian	SI
Parietti Roberta	SI
Cremaschi Cesare	SI
Marchesi Stefania	SI
Prometti Luca	SI
Pellegrinelli Jacopo	SI
Tironi Luca Ermanno	SI
Aldegani Cristiano Simone	SI
Cortinovis Ernando	NO
Mastrorocco Francesco	SI

Totale presenti	12
Totale assenti	1

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Omboni Alessandra il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Pini Susanna nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 67 DEL 12.11.2007

La Sindaca introduce il punto all'ordine del giorno. Passa, quindi, la parola all'Assessore Giulia Bonora che illustra l'argomento.

Il consigliere Cesare Cremaschi propone un emendamento modificato consistente nel sostituire il comma 1 dell'art. 55 come segue: "I loculi possono contenere un solo feretro, gli ossari una sola cassetta, resti o urna cineraria".

L'emendamento viene approvato all'unanimità.

Gli interventi dei consiglieri sono trascritti nel documento allegato al presente atto sotto la lettera "B"

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 12/11/2007, con la quale è stato approvato il Regolamento Comunale di Polizia mortuaria tuttora vigente;

Considerata la necessità di apportare una modifica ad alcune disposizioni del suddetto regolamento, così come di seguito proposto:

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p>Art. 2 – competenze</p> <ol style="list-style-type: none">1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità sanitaria locale. Il Sindaco si avvale, per l'espletamento di detti compiti del Responsabile dell'Ufficio di Stato Civile ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000.2. I servizi cimiteriali possono essere gestiti secondo le forme di cui all'art. 113 del T.U. del D.Lgs 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, anche in commistione tra loro, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere.3. In caso di gestione in economia, le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni, ovvero specificazioni a quanto già previsto dalla presente normativa e dal regolamento di organizzazione, con atti della	<p>Art. 2 – competenze</p> <ol style="list-style-type: none">1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale e dai responsabili dei servizi, secondo le attribuzioni e le competenze indicate nel regolamento di organizzazione dei servizi e degli uffici.2. I servizi inerenti alla polizia mortuaria vengono effettuati con le forme di gestione individuate dagli articoli 112, 113 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000.

<p>Giunta Comunale, del Segretario Generale, e dei Responsabili dei Settori/Servizi, nell'ambito delle rispettive competenze.</p> <p>4. Per i servizi cimiteriali gestiti nelle altre forme, l'organizzazione del servizio è stabilita dai relativi contratti di servizio.</p> <p>5. Ai fini del presente regolamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il responsabile del settore tecnico ha competenza per tutto quanto riguarda gli edifici, i viali, i sentieri, gli spazi, ecc. per la vigilanza dei rapporti con il terzo affidatario, per la regolazione delle esumazioni ordinarie e la vigilanza delle operazioni materiali di esumazione ed estumulazione, per la tenuta dei registri cimiteriali; • L'ufficiale di stato civile ha competenza per le autorizzazioni al seppellimento, trasporto, cremazioni, pratiche di ammissione al deposito di osservazione; • Il responsabile del servizio cimiteriale ha competenza per il rilascio delle concessioni cimiteriali. 	
<p>Art. 4 – servizi gratuiti e a pagamento</p> <p>1. I servizi afferenti all'attività funebre e cimiteriale sono generalmente a titolo oneroso secondo la legislazione nazionale e regionale vigente e, per alcuni di seguito elencati, sulla base delle tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Inumazione; b) Esumazione; c) Tumulazione; d) Estumulazione; e) Dispersione ceneri; f) Uso del deposito di osservazione su richiesta dei familiari ad eccezione del caso di cui al comma 3 dell'art. 41 R.R. n. 6/2004; g) Uso del deposito mortuario su richiesta dei familiari, fatto salvo il caso in cui l'uso sia determinato da necessità del Comune così come previsto dal comma 5 dell'art. 9 del R.R. n.6/2004. <p>2. Tra i servizi gratuiti, invece, sono compresi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Deposizione delle ossa/ceneri in ossario o cinerario comune; b) La raccolta e il trasferimento all'obitorio 	<p>Art. 4 – servizi gratuiti e a pagamento</p> <p>1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.</p> <p>2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) la visita necroscopica; b) il servizio di osservazione dei cadaveri; c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, individuate dal successivo art. 18; d) la deposizione delle ossa in ossario comune; e) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 10; f) la sosta del feretro in camera mortuaria in attesa della cremazione; g) operazioni di cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari (Legge 28 febbraio 2001, n. 26). Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal responsabile del servizio, che ne ha la responsabilità civile e contabile, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali

<p>comunale dei deceduti sulla pubblica via od in luogo pubblico;</p> <p>c) Tutti i servizi a titolo oneroso di cui al comma precedente se prestati in favore di soggetti residenti nel Comune di Ponteranica che versano in condizioni di indigenza o stato di bisogno della famiglia o per i quali vi sia disinteresse dei familiari, così come verificate ed attestate dai servizi sociali comunali.</p> <p>Per i non residenti in vita a Ponteranica deceduti nel territorio comunale per i quali ricorra una delle condizioni previste al comma precedente lettera C verranno erogati i servizi funebri/cimiteriali minimi dovuti, previa informazione al Comune di ultima residenza del defunto, affinché provveda al pagamento dei servizi erogati.</p> <p>Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti, ai sensi degli art. 42, 2° comma lettera f del D. Lgs. n. 267/2000, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.</p>	<p>comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.</p> <p>3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento secondo delle tariffe che saranno stabilite dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 42 comma f del D. Lgs n. 267/2000.</p>
<p>Art. 6 – depositi di osservazione, obitorio e camera mortuaria</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e al deposito mortuario, in idonei locali nell'ambito del cimitero. 2. L'ammissione nel deposito di osservazione/obitorio è autorizzata dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto salma di persona accidentata o dall'Autorità Giudiziaria, ovvero dal Sindaco in caso di eventi eccezionali ai sensi del comma 7 art. 41 del R.R. n.6/2004. 3. A richiesta dei familiari la salma può essere trasportata, per lo svolgimento del periodo di osservazione, dal luogo del decesso al deposito di osservazione comunale, previa autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile e previo versamento della relativa tariffa. 4. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone non addette al servizio. 5. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive, o sospette tali, sono 	<p>Art. 6 – depositi di osservazione, obitorio e camera mortuaria</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del cimitero. 2. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, ove esistente e qualora si creino condizioni di compresenza di cadaveri, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate. 3. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente del servizio di igiene pubblica dell'unità sanitaria locale, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13/2/1964, n. 185, all'occorrenza anche avvalendosi di apposite strutture dell'unità sanitaria locale o di altri Comuni. 4. Quanto non compreso nel presente articolo è

<p>tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Il mantenimento di osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal dirigente il servizio di igiene pubblica dell'ASL. 7. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione. 8. Il deposito di osservazione e l'obitorio nel loro insieme, devono essere dotati di non meno di 3 posti salma refrigeranti. 9. Il Comune provvede, altresì, al deposito mortuario in locali idonei nell'ambito cimiteriale per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento. 10. L'ammissione nel deposito mortuario è autorizzata dal responsabile di Stato Civile previo versamento della tariffa, fatto salvo il caso in cui l'uso sia determinato da necessità del Comune o dal terzo affidatario. 11. Nel deposito mortuario di regola è vietata la permanenza di persone non addette al servizio; è altresì vietato introdurre fiori in genere (cuscini, corone ecc..) ovvero altri ornamenti non strettamente necessari per la successiva sepoltura. 12. Qualora la permanenza del feretro nel deposito si protragga per un periodo superiore a tre giorni e la struttura dello stesso non sia idonea, si dovrà provvedere a richiudere il feretro in cassa di zinco; qualora il feretro sia costituito da duplice cassa, di cui l'interna in materiale biodegradabile, il predetto periodo è prorogato di cinque giorni. 	<p>disciplinato dagli articoli 12,13,14,15,16 e 64 del D.P.R. 285/90.</p>
<p>Art. 25 – ammissione al cimitero</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nel cimitero, salvo che sia richiesta altra destinazione, sono ricevuti, senza distinzioni di origine, di cittadinanza, di religione, i cadaveri, i nati morti e prodotti del concepimento, ossa, ceneri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di: <ol style="list-style-type: none"> a) deceduti nel territorio del Comune di Ponteranica b) ovunque deceduti ma aventi, al momento 	<p>Art. 25 – ammissione al cimitero</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nel cimitero, salvo che sia richiesta altra destinazione, sono ricevuti, senza distinzioni di origine, di cittadinanza, di religione, i cadaveri, i nati morti e prodotti del concepimento, ossa, ceneri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di: <ol style="list-style-type: none"> a) deceduti nel territorio del Comune di Ponteranica

<p>del decesso, la residenza nel Comune di Ponteranica</p> <p>c) i feretri di persone non residenti a Ponteranica e non decedute nel territorio comunale, se al momento del decesso hanno il proprio coniuge o congiunti fino al 2° grado di parentela, ovvero genitori e figli sepolti nel Cimitero di Ponteranica od ivi ancora residenti.</p> <p>d) Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone titolari di una sepoltura in concessione.</p> <p>e) I feretri di persone morte in case di riposo od altri istituti ove per legge erano residenti, ma aventi antecedente la residenza nel Comune di Ponteranica.</p>	<p>b) ovunque deceduti ma aventi, al momento del decesso, la residenza nel Comune di Ponteranica</p> <p>c) i feretri di persone non residenti a Ponteranica e non decedute nel territorio comunale, se al momento del decesso hanno il proprio coniuge/convivente ovvero parenti entro il secondo grado, ossia genitori, figli, fratelli/sorelle, nonni (sia materni che paterni), nipoti (intesi come figli dei propri figli) sepolti nel Cimitero di Ponteranica;</p> <p>d) Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone titolari di una sepoltura in concessione.</p> <p>e) I feretri di persone morte in case di riposo od altri istituti ove per legge erano residenti, ma aventi antecedente la residenza nel Comune di Ponteranica.</p>
<p>Art. 28 – piano cimiteriale</p> <p>1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Comune è tenuto alla verifica della conformità del piano regolatore cimiteriale esistente alle nuove norme dettate dalla L.R. n. 22/2003 e dal R.R. n.6/2004 e relativi allegati ed, eventualmente, provvedere all'adeguamento con atto del Consiglio Comunale.</p> <p>2. Il nuovo piano cimiteriale dovrà prevedere il Giardino delle Rimembranze per la dispersione delle ceneri ed il cinerario comune ed altresì, l'adeguamento di tutte le sepolture realizzate in maniera difforme a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 6 del R.R. n.6/2004.</p>	<p>Art. 28 – piano cimiteriale</p> <p>1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Comune è all'approvazione del piano cimiteriale con atto del Consiglio Comunale, adeguandolo alle disposizioni di cui all'art. 18 del R.R. n. 4/2022, in particolare a quanto previsto dal comma 4:</p> <p>a) l'andamento medio della mortalità nell'area di competenza territoriale sulla base di dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni locali;</p> <p>b) la ricettività cimiteriale esistente, distinguendo i posti destinati all'inumazione e alla tumulazione, anche in rapporto alla durata delle concessioni;</p> <p>c) l'evoluzione attesa della domanda delle diverse tipologie di sepoltura e di pratica funebre e i relativi fabbisogni;</p> <p>d) la necessità di creare maggiore disponibilità di sepolture nei cimiteri esistenti a seguito di un più razionale utilizzo delle aree e dei manufatti;</p> <p>e) l'eventuale presenza di zone soggette a vincolo paesaggistico o a tutela monumentale;</p> <p>f) il rispetto delle norme vigenti in tema di</p>

	<p>barriere architettoniche, di sicurezza dei visitatori e degli operatori cimiteriali;</p> <p>g) la necessità di garantire l'accesso ai mezzi meccanici e per la movimentazione dei feretri, indispensabili per la gestione del cimitero;</p> <p>h) la necessità di garantire adeguata dotazione di impianti idrici e di servizi igienici per il personale addetto e per i visitatori;</p> <p>i) la necessità di adeguamento delle strutture cimiteriali alle prescrizioni del presente regolamento.</p>
<p>Art. 53 – durata delle concessioni</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le concessioni di cui all'articolo precedente, sono a tempo determinato, ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. n.285/1990, le concessioni pregresse poste in essere prima dell'entrata in vigore di detta normativa. 2. La durata è fissata in <ol style="list-style-type: none"> a) in 20 anni per gli ossari b) in 25 anni per i loculi c) in 30 anni per le tombe costruite dal comune. <p>Rimangono salve eventuali diverse durate previste in concessioni pregresse ancora vigenti.</p> 3. Alla scadenza dei termini di cui al precedente comma, il comune rientrerà in possesso del manufatto facendo porre i resti mortali nell'ossario comune, è riservata però al concessionario la facoltà di rinnovare (una volta soltanto) la concessione versando la tariffa in vigore aumentata del 50%. 4. Per le concessioni cimiteriali vigenti aventi durata diversa rispetto a quanto previsto al comma 2, alla scadenza, in caso di rinnovo, si applicherà la durata di cui al predetto comma. 5. Nell'atto di concessione verrà indicata la sua decorrenza, che coincide con la data di rilascio della stessa, fatti salvi casi particolari debitamente motivati nell'atto di concessione. 	<p>Art. 53 – durata delle concessioni</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le concessioni di cui all'articolo precedente, sono a tempo determinato, ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. n.285/1990, le concessioni pregresse poste in essere prima dell'entrata in vigore di detta normativa. 2. La durata è fissata in 30 anni per loculi, ossari, cinerari e tombe. Rimangono salve eventuali diverse durate previste in concessioni pregresse ancora vigenti. 3. Alla scadenza dei termini di cui al precedente comma, il comune rientrerà in possesso del manufatto facendo porre i resti mortali nell'ossario comune, è riservata però al concessionario la facoltà di rinnovare (una volta soltanto) la concessione versando la tariffa in vigore aumentata del 50%. 4. Per le concessioni cimiteriali vigenti aventi durata diversa rispetto a quanto previsto al comma 2, alla scadenza, in caso di rinnovo, si applicherà la durata di cui al predetto comma. 5. Nell'atto di concessione verrà indicata la sua decorrenza, che coincide con la data di occupazione del loculo/ossario/cinerario/tomba, fatti salvi casi particolari debitamente motivati nell'atto di concessione.
<p>Art. 55 – modalità di assegnazione loculi, ossari tombe</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. I loculi e gli ossari possono contenere un solo feretro/cassetina resti o ceneri 2. Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola 	<p>Art. 55 – modalità di assegnazione loculi, ossari tombe</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. I loculi e gli ossari possono contenere un solo feretro/cassetina resti o ceneri 2. Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola

<p>persona per la quale viene fatta la concessione</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Lo spostamento di una salma da una fila ad un'altra non è concesso 4. Viene concessa la possibilità di ricongiungimento dei coniugi e dei genitori con i figli solo nel caso si liberi un loculo accanto 5. La prenotazione di loculi è concessa solo nel caso in cui il richiedente abbia più di 80 anni ed abbia il coniuge o i figli deceduti e solo nel caso sia libero il loculo accanto. 6. È consentita, sino alla capienza massima possibili, la posa di cassetine contenenti resti di cadavere o ceneri in loculi, in loculi di cappella, o tombe purché non interferiscano con il feretro ed abbiano le caratteristiche dell'art.36 del regolamento nazionale di polizia mortuaria e dal R.R. n. 6/2004 e siano rispettati i rapporti di parentela 7. Il diritto di sepoltura non può essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo 8. I loculi e gli ossari verranno concessi solo in presenza di feretro o resti da tumulare 9. Nella chiesina del cimitero non può essere autorizzato alcun spostamento di salma e di prenotazione. I loculi doppi posti vicino all'altare sono riservati, a seguito di autorizzazione della Giunta Comunale, alla sepoltura di salme appartenenti a persone che abbiano rivestito ruoli pubblici o di rilevanza pubblica tali da giustificare un consenso corale nella pubblica opinione. Il secondo posto del loculo doppio potrà essere destinato ad altro soggetto (coniuge o parente stretto) indicato dagli eredi del defunto. 	<p>persona per la quale viene fatta la concessione</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Lo spostamento di una salma da una fila ad un'altra non è concesso 4. Viene concessa la possibilità di ricongiungimento dei coniugi e dei genitori con i figli solo nel caso si liberi un loculo accanto 5. La prenotazione di loculi è concessa solo nel caso in cui il richiedente abbia più di 80 anni ed abbia il coniuge o i figli deceduti e solo nel caso sia libero il loculo accanto. In questo caso la concessione decorre dal giorno della prenotazione ed è rinnovabile una sola volta. 6. È consentita, sino alla capienza massima possibili, la posa di cassetine contenenti resti di cadavere o ceneri in loculi, in loculi di cappella, o tombe purché non interferiscano con il feretro ed abbiano le caratteristiche dell'art.36 del regolamento nazionale di polizia mortuaria e dal R.R. n. 4/2022 e siano rispettati i rapporti di parentela 7. Il diritto di sepoltura non può essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo 8. I loculi e gli ossari verranno concessi solo in presenza di feretro o resti da tumulare 9. Nella chiesina del cimitero non può essere autorizzato alcun spostamento di salma e di prenotazione. I loculi doppi posti vicino all'altare sono riservati, a seguito di autorizzazione della Giunta Comunale, alla sepoltura di salme appartenenti a persone che abbiano rivestito ruoli pubblici o di rilevanza pubblica tali da giustificare un consenso corale nella pubblica opinione. Il secondo posto del loculo doppio potrà essere destinato ad altro soggetto (coniuge o parente stretto) indicato dagli eredi del defunto. 10. I loculi/ossari/cinerari vengono assegnati, all'atto della richiesta, in ordine progressivo campata per campata, dal basso verso l'alto e da sinistra verso destra. 11. Eventuali deroghe al criterio di assegnazione sopra fissato potranno essere disposte dal Sindaco ovvero dal Dirigente / Funzionario responsabile dei servizi cimiteriali, esclusivamente per motivi di invalidità del coniuge o di un parente fino al secondo grado, da comprovarsi mediante certificato dell'I.N.P.S. o della Prefettura o mediante certificato medico, nell'ipotesi che sia in corso la procedura di riconoscimento dell'invalidità. 12. Nel caso di invalidità del coniuge o di un parente fino al secondo grado del defunto, da
---	---

	<p>comprovarsi mediante la documentazione di cui al comma precedente, è possibile richiedere una nuova assegnazione di loculo e procedere alla traslazione del feretro con spese a carico del richiedente.</p> <p>13. Qualora pervengano più richieste relative alla medesima sepoltura, l'individuazione dell'assegnatario è fatta facendo riferimento alla data e all'ora della richiesta.</p>
--	--

Considerata altresì la necessità di aggiornare il Regolamento comunale di polizia mortuaria vigente al Regolamento regionale 14 giugno 2022, n. 4 “Regolamento di attuazione del Titolo VI bis della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità);

Esaminato lo schema di Regolamento comunale di polizia mortuaria aggiornato con le modifiche sopra richiamate, allegato alla presente come “Allegato A” quale parte integrante e sostanziale e nel quale sono riportati in rosso gli aggiornamenti normativi ed in blu le modifiche agli articoli sopra esplicitati;

Dato atto che il regolamento è stato redatto e aggiornato in osservanza delle vigenti disposizioni normative, nazionali e regionali;

Udito l'intervento del consigliere Cesare Cremaschi il quale propone un emendamento modificato consistente nel sostituire il comma 1 dell'art. 55 come segue: “I loculi possono contenere un solo feretro, gli ossari una sola cassetta, resti o urna cineraria”;

Preso atto che la votazione dell'emendamento ha data il seguente esito: voti favorevoli n. 12, contrari n. 0 astenuti n. 0;

Uditi gli interventi dei consiglieri che hanno chiesto la parola, interamente trascritti nel documento allegato sotto la lettera B;

Ritenuto di procedere all'approvazione della suddetta modifica degli articoli 2, 4, 6, 25, 28, 53, 55 come modificato dall'emendamento proposto dal consigliere Cremaschi, del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria;

Dato atto che in base alle disposizioni dell'art. 42, lettera a), D.lgs. 267/2000, la competenza per l'approvazione dei regolamenti è del Consiglio Comunale;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visti:

- il Decreto legislativo 18.08.2000 n. 267;
- le vigenti norme in materia di polizia mortuaria;
- lo Statuto Comunale;

Delibera di Consiglio comunale n. del

Con voti unanimi favorevoli resi ai sensi di legge per alzata di mano, essendo n. 12 i consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Di approvare la modifica degli articoli 2, 4, 6, 25, 28, 53, 55 del “Regolamento comunale di polizia mortuaria” nella nuova formulazione riportata in premessa.

Di approvare l’aggiornamento del “Regolamento comunale di polizia mortuaria” in base alle disposizioni del Regolamento regionale 14 giugno 2022, n. 4 “Regolamento di attuazione del Titolo VI bis della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità).

Di dare atto che il testo del Regolamento di Polizia Mortuaria, coordinato con la modifica di cui ai punti precedenti, viene allegato alla presente deliberazione come “Allegato A” per farne parte integrante e sostanziale.

Di dare atto che la modifica di cui al precedente punto diverrà esecutiva con l’esecutività del presente provvedimento.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi favorevoli resi ai sensi di legge per alzata di mano, essendo n. 12 i consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 53**

Ufficio Proponente: **Ufficio Segreteria, Contratti e Centro Acquisti**

Oggetto: **MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 67 DEL 12.11.2007**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Segreteria, Contratti e Centro Acquisti)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 16/12/2025

Il Responsabile di Settore
Luana Convertino

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL SINDACO
(PINI SUSANNA)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(OMBONI ALESSANDRA)

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED INVIO AI CAPIGRUPPO

- Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art 124, comma 1, del T.U. approvato con D.LGS n.267 del 18/08/2000, è stata affissa in copia all'Albo Pretorio on-line il giorno 15/04/2026 ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

IL Segretario Comunale
(Omboni Alessandra)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suesesa deliberazione viene pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio on-line del Comune e diventerà **ESECUTIVA** ai sensi dell'art. 134 terzo comma, del Dgs. 18 agosto 2000 n. 267 allo scadere del decimo giorno di pubblicazione, salvo dichiarazione di immediata eseguibilità

Addì, 15/04/2026

IL Segretario Comunale
(Omboni Alessandra)

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Ponteranica. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Alessandra Omboni in data 15/04/2026
Susanna Pini in data 15/04/2026

COMUNE DI PONTERANICA

Provincia di Bergamo

Codice Ente 10173
Deliberazione n. 49 del 23/12/2025

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. 267/2000 PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA DOMICILIARITA' DELL'AMBITO TERRITORIALE 1 BERGAMO, DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE AL 30 SETTEMBRE 2028

L'anno 2025 addì 23 del mese di Dicembre alle ore 20.30 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità' prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio comunale. All'appello risultano:

NOMINATIVO	PRESENTE
Pini Susanna	SI
Nevola Alberto	SI
Bonora Giulia	SI
Rota Nodari Cristian	SI
Parietti Roberta	SI
Cremaschi Cesare	SI
Marchesi Stefania	SI
Prometti Luca	SI
Pellegrinelli Jacopo	SI
Tironi Luca Ermanno	SI
Aldegani Cristiano Simone	SI
Cortinovis Ernando	NO
Mastrorocco Francesco	SI

Totale presenti	12
Totale assenti	1

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Omboni Alessandra il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Pini Susanna nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. 267/2000 PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA DOMICILIARITA' DELL'AMBITO TERRITORIALE 1 BERGAMO, DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE AL 30 SETTEMBRE 2028

La Sindaca introduce l'ordine del giorno. Passa quindi la parola all'Assessore Alberto Nevola che illustra l'argomento.

Gli interventi dei consiglieri sono interamente trascritti nel documento allegato sotto la lettera "3";

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1 della L. 328/2000, recita "La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato d'interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza del reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli art. 2, 3 e 38 della Costituzione";
- la L. 328/2000 individua il "*Piano di zona dei servizi socio-sanitari*" come uno strumento fondamentale per la realizzazione delle politiche d'intervento nel settore socio-sanitario, con riferimento, in special modo, alla definizione da parte dei vari attori istituzionali e sociali, nell'esercizio dei propri ruoli e compiti, di scelte concertate per lo sviluppo di un sistema a rete dei servizi socio-sanitari sul territorio di riferimento;
- la L. 328/2000, agli artt. 6, 7, 8 e 9, definisce rispettivamente le funzioni dei Comuni, delle Province, delle Regioni, dello Stato ed agli artt. 1 e 3 individua le responsabilità e il livello di coinvolgimento sia dei soggetti pubblici sia dei soggetti privati;
- i Comuni esercitano le funzioni di cui al comma 1 in forma associata a livello di Ambito territoriale nelle diverse forme giuridiche previste dalla normativa vigente e secondo gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa e al rapporto con i cittadini;
- la L.R. 3/2008, art. 4, dispone che "Le unità di offerta sociali hanno il compito di: (...) assistere le persone in condizioni di disagio psicosociale o di bisogno economico, con particolare riferimento alle persone disabili e anziane, soprattutto sole, favorendone la permanenza nel proprio ambiente di vita".
- l'art. 19 L. 328/2000, comma 1, dispone che i Comuni associati negli Ambiti territoriali a tutela dei diritti della popolazione, d'intesa con le Aziende Sanitarie Locali, provvedono per gli interventi sociali e socio-sanitari a definire il Piano di zona adottato attraverso un Accordo di programma;

ATTESO CHE:

- la L. 328/00 ha introdotto nell'ordinamento giuridico alcune disposizioni a favore dei soggetti del terzo settore, e in particolare degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni ed enti di promozione sociale, delle fondazioni, degli enti di patronato e di altri soggetti privati. Questi

soggetti, ai sensi dell'art. 1 comma 5, partecipano attivamente alla progettazione e alla realizzazione concertata degli interventi;

- il DPCM del 30 marzo 2001, "Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della Legge 8 novembre 2000 n. 328" prevede che, al fine di valorizzare e coinvolgere i soggetti del terzo settore, attivandoli non solo nella fase finale di erogazione e gestione del servizio, ma anche nella predisposizione di specifici progetti operativi, i Comuni possono indire istruttorie pubbliche per la co-progettazione di interventi innovativi e sperimentali su cui i soggetti del Terzo settore esprimono disponibilità a collaborare per la realizzazione degli obiettivi;
- la L. R. 3/2008, all'art. 20, promuove forme di collaborazione tra soggetti pubblici e privati, in particolare appartenenti al terzo settore, al fine di dare concreta attuazione al principio di sussidiarietà e di valorizzare la piena espressione delle loro capacità progettuali;
- la L.R. Legge Regionale 11 agosto 2015 n. 23 "Evoluzione del sistema socio-sanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)" prevede una forte integrazione socio-sanitaria;

PRESO ATTO CHE in data 3 febbraio 2025 è stato sottoscritto l'“*Accordo di programma per l'attuazione del “Piano di zona del sistema integrato di interventi e servizi sociali per il triennio 2025-2027 dell’Ambito Distrettuale di Bergamo”, ai sensi dell’art. 19 L. 328/2000, dell’art. 18 R.L. 3/2008 e dell’art. 34 D. Lgs. 267/2000*” il quale:

- all’art. 6 prevede che i Comuni sottoscrittori, compreso il Comune capofila:
 - partecipano all’Assemblea dell’Ufficio di Piano attraverso il Sindaco o delegato;
 - partecipano tramite il Consiglio di rappresentanza dei sindaci alla cabina di regia dell’ASST di competenza;
 - sono coinvolti tramite il collegio dei sindaci di ATS alla governance territoriale in particolare alle tematiche d’integrazione socio-sanitaria e sociale;
 - rendono disponibili le risorse economiche, umane e strumentali per la realizzazione degli obiettivi e delle azioni contenute nel Piano Sociale di Zona e definite annualmente dall’Assemblea dell’Ambito Territoriale Sociale e supportano il consolidamento dell’Ufficio di Piano dell’Ambito;
 - partecipano alle attività dell’Ufficio di piano allargato di Ambito attraverso i Responsabili delle Politiche Sociali;
 - partecipano alle attività del Tavolo tecnico di Ambito attraverso il personale tecnico (AS) dei singoli Comuni;
 - garantiscono i Livelli Essenziali ex art. 22 della legge 328/2000 e quant’altro contenuto nell’allegato Piano di Zona;
- all’art.5 sancisce che “L’Ufficio di Piano è individuato, ai sensi dell’art. 18, comma 10, della L.R. 3/2008, come la struttura tecnico-amministrativa cui è affidato il coordinamento degli interventi e l’istruttoria degli atti di esecuzione del Piano. Rappresenta la struttura gestionale e tecnica a supporto dell’Assemblea dei sindaci”;

PRESO ATTO CHE:

- l’Assemblea dei Sindaci ha deliberato in data 8 settembre 2025 di rinnovare la Convenzione in essere tra i Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale per la gestione dei Servizi per la domiciliarità, fino al 30 settembre 2028;
- i Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale di Bergamo si sono espressi favorevolmente al rinnovo del contratto in essere per l’affidamento dei Servizi di assistenza domiciliare per

anziani, disabili ed adulti in difficoltà per il triennio dal 1° ottobre 2025 al 30 settembre 2028, pur restando le funzioni sempre nella titolarità dei singoli Comuni;

STABILITO CHE:

- l'allegata Convenzione (All. 1), da stipularsi dai Comuni dell'Ambito ai sensi dell'articolo 30 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha per oggetto la gestione associata dei Servizi per la domiciliarità tra i Comuni dell'Ambito di Bergamo (Bergamo, Gorle, Orio al Serio, Ponteranica, Sorisole e Torre Boldone) e ne stabilisce fini, durata, forme di collaborazione, rapporti finanziari, reciproci obblighi e garanzie;
- la Convenzione disciplina lo svolgimento del servizio lungo quattro linee di intervento come meglio specificato nelle linee di indirizzo citate ed allegate alla presente (All. 2) e nel rispetto degli atti di delega sopra richiamati:
 - **ASSISTENZIALE STANDARD:** è una linea di intervento in continuità con l'esperienza già realizzata. Il target di riferimento sarà la cronicità e/o il mantenimento dello stato in essere per le persone con gradi medio-gravi di fragilità. Si collocano in questa linea di intervento i seguenti servizi:
 - SAD. Il Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD);
 - SAD DEMENZA CARE: offre supporto ai familiari che si prendono cura del soggetto fragile e ai caregivers professionali;
 - CUSTODIA SOCIALE: il Servizio di custodia sociale implementa le forme di assistenza a domicilio di persone fragili.
 - TORNARE A CASA: è un servizio rivolto a persone adulte o anziane non autosufficienti, sole o conviventi con un'altra persona anziana che siano in fase di dimissione dalle strutture sanitarie.
 - **ASSISTENZIALE INNOVATIVA.** Rappresenta il focus del progetto ed è rivolta alle persone con fragilità di gradi medio-lieve che vivono per lo più sole al domicilio in mancanza di caregivers o con una necessità di assistenza saltuaria a prevenzione del peggioramento dello stato di salute.
 - **INCLUSIONE STANDARD.** È caratterizzata da interventi di natura educativa ed è pensata per coloro che si trovano temporaneamente in situazioni di svantaggio e per i quali si può ipotizzare un reinserimento soddisfacente nelle dinamiche cittadine e nei servizi che il contesto offre.
 - **RIABILITAZIONE SOCIALE.** È implementata sul modello della Custodia sociale. Arricchita dall'utilizzo di strumenti di tele-care, saranno programmati interventi socio-educativi con finalità formative ed informative ovvero strumenti utili alla riabilitazione sociale dell'utenza ed alla partecipazione attiva al network dei servizi esistenti.

CONSIDERATO CHE:

- I Servizi per la domiciliarità si pongono la finalità di aiutare ogni cittadino temporaneamente o permanentemente in condizioni di non autosufficienza o di non autonomia, affinché possa continuare a vivere al proprio domicilio, concorrendo a rendere effettivo il diritto di tutti al pieno sviluppo della personalità, nell'ambito dei rapporti familiari e sociali.
- Con la gestione dei Servizi per la domiciliarità a livello di Ambito si intende garantire la maggiore efficienza e uniformità dei servizi di assistenza domiciliare per anziani, disabili e adulti in difficoltà, custodia sociale, pronto intervento sociale, trasporto sociale e favorire sperimentazioni di interventi innovativi quali la "telecare" e la domotica leggera.

CONSIDERATO INOLTRE CHE la presente Convenzione si pone la finalità di dare attuazione a quanto previsto nel Piano di Zona 2025-2027 dell'Ambito Territoriale Sociale di Bergamo per lo sviluppo della rete dei servizi rivolti alla domiciliarità, attraverso seguenti obiettivi:

- Contribuire alla promozione dell'accessibilità per le persone con fragilità rafforzando la loro inclusione in tutti gli ambiti della vita.
- Migliorare l'accesso equo, paritario e tempestivo a servizi di qualità e sostenibili, compresi i servizi che promuovono la permanenza al proprio domicilio e l'assistenza incentrata sulla persona.
- Modernizzare i sistemi di protezione sociale attraverso l'implementazione di dispositivi dedicati alla reciproca sicurezza quali la tele-assistenza e il tele-monitoraggio.
- Garantire la possibilità di accesso alle dimissioni protette e prevenire o ritardare il ricovero e/o l'istituzionalizzazione, favorendo la massima autonomia e l'indipendenza della persona nel proprio contesto di vita, abitativo, familiare e sociale.
- Garantire un'equa e appropriata distribuzione sul territorio delle progettualità, in coerenza con le attuali politiche sociali e con lo sviluppo delle reti sociali territoriali.

DATO ATTO CHE:

- I soggetti sottoscrittori sono i Comuni dell'Ambito di Bergamo: Bergamo, Gorle, Orio al Serio, Ponteranica, Sorisole, Torre Boldone.
- I soggetti firmatari convengono che il Comune di Bergamo assuma il ruolo di Ente capofila per la gestione dei Servizi per la domiciliarità a livello di Ambito.
- La struttura tecnica preposta alla gestione in associazione è coincidente con quella del Comune capofila. Il personale dei servizi dei Comuni aderenti alla presente convenzione fornisce supporto collaborativo al personale del Comune capofila, costituendo interfaccia operativa e supporto per le attività territoriali dislocate nei singoli Comuni.

PRESO ATTO CHE:

- Il finanziamento del servizio nel periodo 1 ottobre 2025 – settembre 2028 è costituito dalle risorse finanziarie dell'Ambito 1, ai sensi della L. 328/00 Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS) e dalle risorse proprie dei Comuni di Bergamo, Gorle, Orio al Serio, Ponteranica, Sorisole e Torre Boldone per gli importi annuali di seguito dettagliati:

ANNO	FNPS	COMUNE DI BERGAMO	COMUNI DELL'AMBITO	TOTALE
2025	€ 25.344,82	€ 599.035,27	€ 58.031,85	€ 682.411,94
2026	€ 129.756,81	€ 2.368.266,69	€ 218.733,31	€ 2.716.756,81
2027	€ 146.756,81	€ 2.351.266,69	€ 218.733,31	€ 2.716.756,81
2028	€ 76.034,47	€ 1.802.058,15	€ 161.559,15	€ 2.039.651,77
TOTALI	€ 377.892,91	€ 7.120.626,80	€ 657.057,62	€ 8.155.577,33

- Le quote di compartecipazione al servizio in oggetto relative a ciascun Comune dell'Ambito dal 1° ottobre al 30 settembre 2028 sono così definite:

COMUNI	2025	2026	2027	2028	TOTALI
GORLE	€ 22.222,95	€ 75.497,73	€ 75.497,73	€ 54.132,47	€ 227.350,88
ORIO AL SERIO	€ 5.644,82	€ 22.579,28	€ 22.579,28	€ 16.934,46	€ 67.737,85
PONTERANICA	€ 13.226,96	€ 52.907,82	€ 52.907,82	€ 39.680,87	€ 158.723,46
SORISOLE	€ 3.597,87	€ 14.391,47	€ 14.391,47	€ 10.793,60	€ 43.174,40
TORRE BOLDONE	€ 13.339,25	€ 53.357,01	€ 53.357,01	€ 40.017,76	€ 160.071,03
TOTALI	€ 58.031,85	€ 218.733,31	€ 218.733,31	€ 161.559,16	€ 657.057,62

PRESO ATTO CHE:

Delibera di Consiglio comunale n. del

- Il Comune di Bergamo, in qualità di ente capofila, si riserva la facoltà di decidere autonomamente eventuali riduzioni del servizio, laddove si verificasse un mancato versamento delle quote nei tempi e nei modi stabiliti da parte degli altri Comuni dell'Ambito;
- Le quote definite per i singoli Comuni dell'Ambito, così come risultanti dalle richieste inviate, potranno subire incrementi o diminuzioni, a seguito dell'andamento del servizio.
- Le quote relative ai finanziamenti del Fondo Nazionale Politiche Sociali sono introitate direttamente dall'Ente capofila, tale importo rappresenta una stima: ciò comporta che gli interventi e i servizi nel corso della durata dell'appalto, sulla base dei reali finanziamenti assegnati all'Ambito, potrebbero essere integrati o ridursi senza che i soggetti contraenti possano pretendere alcunché titolo di indennizzo.

PRESO ATTO CHE i Comuni che sottoscrivono la Convenzione si impegnano ad adottare tutte le iniziative, le misure e i provvedimenti utili ai fini della gestione dei Servizi per la domiciliarità. In particolare si impegnano a:

- esercitare la funzione di indirizzo e programmazione generale del servizio anche in relazione alla sostenibilità economica;
- effettuare la verifica periodica dell'andamento del servizio e della relativa spesa, la valutazione dell'efficacia ed efficienza degli interventi attivati, la valutazione di nuove azioni e modalità operative;
- concorrere, con risorse finanziarie proprie, alla spesa per la gestione del servizio per la domiciliarità nella misura indicata nel prospetto di cui all'art. 5 della Convenzione;
- concorrere, nel caso si rendano necessarie integrazioni del servizio, con risorse proprie alla copertura delle ulteriori spese in accordo preventivo con il Comune Capofila;
- collaborare con il Comune Capofila, fornendo allo stesso quanto necessario per la perfetta gestione dei Servizi per la domiciliarità.

PRESO ATTO CHE il Comune capofila si impegna a:

- porre in essere tutte le azioni necessarie per la realizzazione dei Servizi per la domiciliarità, per conto di tutti i Comuni sottoscrittori;
- gestire, attraverso i propri uffici, le proprie attrezzature e il proprio personale, le funzioni amministrative e finanziarie necessarie per l'attuazione del Servizio;
- assicurare l'espletamento degli atti amministrativi e contabili per la gestione dell'appalto e del servizio;
- garantire il raccordo tra i Comuni e la verifica della rispondenza del servizio agli obiettivi fissati dal Piano di zona;
- assegnare i fondi destinati al servizio ai sensi della L. 328/2000 (FNPS) e assolvendo inoltre all'obbligo di rendicontazione annuale delle spese sostenute.

PRESO ATTO CHE i Comuni, inoltre, si impegnano, a trasferire all'Ente capofila le risorse indicate nel prospetto di cui all'art. 5 della Convenzione relativamente alla gestione del servizio nelle singole annualità, previa verifica della regolare esecuzione dei servizi richiesti ed effettuati secondo i tempi di seguito indicati:

Periodo di erogazione del servizio	Termini entro cui trasferire la quota
Anno 2025	31 gennaio 2026
Anno 2026	31 gennaio 2027
Anno 2027	31 gennaio 2028
Anno 2028	30 ottobre 2028

DATO ATTO CHE:

- la presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e avrà durata fino al 30 settembre 2028;
- la convenzione potrà essere integrata e/o modificata prima della naturale scadenza, mediante consenso espresso, con deliberazioni consiliari, dagli enti convenzionati;
- ciascuno degli enti associati può esercitare, prima della naturale scadenza, il diritto di recesso unilaterale, previa apposita deliberazione consiliare e formale comunicazione a mezzo di lettera raccomandata a.r. all'Assemblea dei Sindaci e all'Ufficio di Piano, con preavviso di almeno sei mesi. Il recesso è operativo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione di cui al comma precedente;
- restano a carico dell'Ente le spese fino alla data di operatività del recesso;
- la convenzione cessa, prima della naturale scadenza, nel caso in cui sia espressa da parte degli enti aderenti, con deliberazione consiliare, la volontà di procedere al suo scioglimento, che decorre, in tal caso, dal 1° gennaio dell'anno successivo;

PRESO ATTO infine che:

- i Comuni convenzionati rimangono, ciascuno per la rispettiva competenza, titolari del trattamento dei dati personali, particolari, giudiziari connessi all'espletamento delle funzioni di cui alla presente convenzione. Il trattamento dei dati viene effettuato da ciascun Ente nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento europeo generale sulla protezione dei dati RGPD – UE 2016/679, dal D. Lgs. n. 196/2006 e ss. mm. e ii. e dalla normativa vigente in materia;
- i Comuni convenzionati provvedono, ognuno per quanto di rispettiva competenza e in maniera autonoma e indipendente, all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e trasparenza previsti dal D. Lgs. n. 33/2013 e ss. mm. e ii.
- i Comuni convenzionati provvedono, in maniera autonoma, alla nomina dei responsabili del trattamento dei dati e degli incaricati del trattamento;

UDITI Gli interventi dei consiglieri che hanno chiesto la parola, interamente trascritti nel documento allegato sotto la lettera "3";

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art. 42 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il combinato-disposto degli artt. 7-10 del vigente Statuto Comunale, in merito alle funzioni e attribuzioni del Consiglio Comunale;
- il Regolamento del Consiglio Comunale approvato con delibera di Consiglio n. 38 del 28/11/1997;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 16/12/2024 con cui è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2025-2027;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 22/01/2025 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027;

- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 149 del 22/12/2017 e s.m.i.;

Acquisito il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e della correttezza amministrativa reso, ai sensi degli artt. 49, comma 2, e 147 bis del D.Lgs 267/2000, dal Responsabile del Settore Sociale;

Acquisito, altresì, il parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile reso, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs 267/2000, dal Responsabile del Settore finanziario;

Visto lo Statuto comunale ed il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto, in ordine alla competenza dell'Organo deliberante, l'art. 42 comma 2 – lett. b) del d. lgs. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese nei modi di legge essendo n. 12 i consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
- 2) di approvare l'allegata Convenzione (All. 1), da stipularsi dai Comuni dell'Ambito ai sensi dell'articolo 30 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, avente per oggetto la **gestione associata dei Servizi per la domiciliarità** tra i Comuni dell'Ambito di Bergamo (Bergamo, Gorle, Orio al Serio, Ponteranica, Sorisole e Torre Boldone) la quale ne stabilisce fini, durata, forme di collaborazione, rapporti finanziari, reciproci obblighi e garanzie;
- 3) di dare atto che la Convenzione, in allegato al presente atto, decorre dalla data di sottoscrizione e avrà durata fino al 30 settembre 2028 e che essa si pone la finalità di dare attuazione a quanto previsto nel Piano di Zona 2025-2027 dell'Ambito Territoriale Sociale di Bergamo per lo sviluppo della rete dei servizi rivolti alla domiciliarità;
- 4) di dare atto che:
 - i soggetti sottoscrittori sono i Comuni dell'Ambito di Bergamo: Bergamo, Gorle, Orio al Serio, Ponteranica, Sorisole, Torre Boldone;
 - i soggetti firmatari convengono che il Comune di Bergamo assuma il ruolo di Ente capofila per la gestione dei Servizi per la domiciliarità a livello di Ambito;
 - la struttura tecnica preposta alla gestione in associazione è coincidente con quella del Comune capofila. Il personale dei servizi dei Comuni aderenti alla presente convenzione fornisce supporto collaborativo al personale del Comune capofila, costituendo interfaccia operativa e supporto per le attività territoriali dislocate nei singoli Comuni;
- 5) di dare atto che:
 - il finanziamento del servizio nel periodo 1° ottobre 2025 – 30 settembre 2028 è costituito dalle risorse finanziarie assegnata all'Ambito, ai sensi della L. 328/00 Fondo Nazionale Politiche

Sociali (FNPS) e dalle risorse proprie dei Comuni di Bergamo, Gorle, Orio al Serio, Ponteranica, Sorisole e Torre Boldone per gli importi annuali di seguito dettagliati:

ANNO	FNPS	COMUNE DI BERGAMO	COMUNI DELL'AMBITO	TOTALE
2025	€ 25.344,82	€ 599.035,27	€ 58.031,85	€ 682.411,94
2026	€ 129.756,81	€ 2.368.266,69	€ 218.733,31	€ 2.716.756,81
2027	€ 146.756,81	€ 2.351.266,69	€ 218.733,31	€ 2.716.756,81
2028	€ 76.034,47	€ 1.802.058,15	€ 161.559,15	€ 2.039.651,77
TOTALI	€ 377.892,91	€ 7.120.626,80	€ 657.057,62	€ 8.155.577,33

- le quote di compartecipazione al servizio in oggetto relative a ciascun Comune dell'Ambito dal 1° ottobre al 30 settembre 2028 sono così definite:

COMUNI	2025	2026	2027	2028	TOTALI
GORLE	€ 22.222,95	€ 75.497,73	€ 75.497,73	€ 54.132,47	€ 227.350,88
ORIO AL SERIO	€ 5.644,82	€ 22.579,28	€ 22.579,28	€ 16.934,46	€ 67.737,85
PONTERANICA	€ 13.226,96	€ 52.907,82	€ 52.907,82	€ 39.680,87	€ 158.723,46
SORISOLE	€ 3.597,87	€ 14.391,47	€ 14.391,47	€ 10.793,60	€ 43.174,40
TORRE BOLDON	€ 13.339,25	€ 53.357,01	€ 53.357,01	€ 40.017,76	€ 160.071,03
TOTALI	€ 58.031,85	€ 218.733,31	€ 218.733,31	€ 161.559,16	€ 657.057,62

- 6) di prendere atto che la succitata Convenzione prevede che:
- il Comune di Bergamo, in qualità di ente capofila, si riserva la facoltà di decidere autonomamente eventuali riduzioni del servizio, laddove si verificasse un mancato versamento delle quote nei tempi e nei modi stabiliti da parte degli altri Comuni dell'Ambito;
 - le quote definite per i singoli Comuni dell'Ambito, così come risultanti dalle richieste inviate, potranno subire incrementi o diminuzioni, a seguito dell'andamento del servizio. Eventuali richieste di variazione del budget previsto, o di utilizzo di interventi sperimentali, dovranno essere trasmesse formalmente all'Ente capofila;
 - le quote relative ai finanziamenti del Fondo Nazionale Politiche Sociali sono introitate direttamente dall'Ente capofila, tale importo rappresenta una stima: ciò comporta che gli interventi e i servizi nel corso della durata dell'appalto, sulla base dei reali finanziamenti assegnati all'Ambito, potrebbero essere integrati o ridursi senza che i soggetti contraenti possano pretendere alcunché titolo di indennizzo;
 - compete ad ogni singolo Comune la gestione amministrativa di addebito e di incasso delle quote di compartecipazione al costo del servizio poste a carico dell'utente;
- 7) di dare atto i Comuni che sottoscrivono la Convenzione si impegnano ad adottare tutte le iniziative, le misure ed i provvedimenti utili ai fini della gestione dei Servizi per la domiciliarità. In particolare si impegnano a:
- esercitare la funzione di indirizzo e programmazione generale del servizio anche in relazione alla sostenibilità economica;
 - effettuare la verifica periodica dell'andamento del servizio e della relativa spesa, la valutazione dell'efficacia ed efficienza degli interventi attivati, la valutazione di nuove azioni e modalità operative;
 - concorrere, con risorse finanziarie proprie, alla spesa per la gestione del servizio per la domiciliarità nella misura indicata nel prospetto di cui all'art. 5;
 - concorrere, nel caso si rendano necessarie integrazioni del servizio, con risorse proprie alla copertura delle ulteriori spese in accordo preventivo con il Comune Capofila;
 - collaborare con il Comune Capofila, fornendo allo stesso quanto necessario per la perfetta gestione dei Servizi per la domiciliarità.

- 8) di prendere atto che il Comune capofila si impegna a:
- porre in essere tutte le azioni necessarie per la realizzazione dei Servizi per la domiciliarità, per conto di tutti i Comuni sottoscrittori;
 - gestire, attraverso i propri uffici, le proprie attrezzature ed il proprio personale, le funzioni amministrative e finanziarie necessarie per l'attuazione del Servizio;
 - assicurare l'espletamento degli atti amministrativi e contabili per la gestione dell'appalto e del servizio;
 - garantire il raccordo tra i Comuni e la verifica della rispondenza del servizio agli obiettivi fissati dal Piano di zona;
 - assegnare i fondi destinati al servizio ai sensi della L. 328/2000 (FNPS) e assolvendo inoltre all'obbligo di rendicontazione annuale delle spese sostenute;

- 9) di impegnarsi a trasferire all'Ente capofila le risorse indicate nel prospetto di cui all'art. 5 della Convenzione relativamente alla gestione del servizio nelle singole annualità, previa verifica della regolare esecuzione dei servizi richiesti ed effettuati secondo i tempi di seguito indicati:

Periodo di erogazione del servizio	Termini entro cui trasferire la quota
Anno 2025	31 gennaio 2026
Anno 2026	31 gennaio 2027
Anno 2027	31 gennaio 2028
Anno 2028	30 ottobre 2028

- 10) di dare atto che:

- la convenzione potrà essere integrata e/o modificata prima della naturale scadenza, mediante consenso espresso, con deliberazioni consiliari, dagli enti convenzionati;
- ciascuno degli enti associati può esercitare, prima della naturale scadenza, il diritto di recesso unilaterale, previa apposita deliberazione consiliare e formale comunicazione a mezzo di lettera raccomandata a.r. all'Assemblea dei Sindaci e all'Ufficio di Piano, con preavviso di almeno sei mesi. Il recesso è operativo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione di cui al comma precedente;
- restano a carico dell'Ente le spese fino alla data di operatività del recesso;
- la convenzione cessa, prima della naturale scadenza, nel caso in cui sia espressa da parte degli enti aderenti, con deliberazione consiliare, la volontà di procedere al suo scioglimento, che decorre, in tal caso, dal 1° gennaio dell'anno successivo;

- 11) di assolvere gli obblighi di pubblicazione e trasparenza previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 e smi;

- 12) di autorizzare il Sindaco pro-tempore alla sottoscrizione della Convenzione e di trasmetterla all'ente capofila;

- 13) di demandare alla responsabile di settore l'assunzione dell'impegno di spesa a favore dell'Ente capofila per ciascuno degli anni considerati;

- 14) di espletare gli adempimenti connessi all'autorizzazione di soggetti esterni al trattamento dei dati particolari dell'utenza.

Dopodiché,

Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese nei modi di legge essendo n. 12 i consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 47**

Ufficio Proponente: **Ufficio Servizi Sociali**

Oggetto: **ESAME ED APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. 267/2000 PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA DOMICILIARITA' DELL'AMBITO TERRITORIALE 1 BERGAMO, DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE AL 30 SETTEMBRE 2028**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Servizi Sociali)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data 15/12/2025

Il Responsabile di Settore

Ferruccio Micheli

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data 16/12/2025

Responsabile del Servizio Finanziario

Donatella Morgante

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL SINDACO
(PINI SUSANNA)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(OMBONI ALESSANDRA)

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED INVIO AI CAPIGRUPPO

- Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art 124, comma 1, del T.U. approvato con D.LGS n.267 del 18/08/2000, è stata affissa in copia all'Albo Pretorio on-line il giorno 15/04/2026 ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

IL Segretario Comunale
(Omboni Alessandra)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suesesa deliberazione viene pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio on-line del Comune e diventerà **ESECUTIVA** ai sensi dell'art. 134 terzo comma, del Dgs. 18 agosto 2000 n. 267 allo scadere del decimo giorno di pubblicazione, salvo dichiarazione di immediata eseguibilità

Addì, 15/04/2026

IL Segretario Comunale
(Omboni Alessandra)

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Ponteranica. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Alessandra Omboni in data 15/04/2026
Susanna Pini in data 15/04/2026